SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 11 febbraio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero delle finanze

Ministero del bilancio e della programmazione economica

97A0553

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1996, n. 698.

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione ad eccezione delle sementi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 3, comma 1, lettera *c)*, e 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, recante attuazione della direttiva 91/683/CEE sulle misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto l'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai fini della commercializzazione, nell'Unione europea, dei materiali di moltiplicazione di ortaggi e delle piantine di ortaggi, ad eccezione delle sementi, loro ibridi, generi e specie enumerati nell'allegato, nonché ai portainnesto e ad altre parti di piante di altri generi e specie o ai loro ibridi qualora vi siano innestati o debbano essere innestati materiali di uno dei generi o delle specie suddetti.

2. Ai fini del presente regolamento la direttiva 92/33/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, è denominata nel prosieguo «direttiva».

Art. 2.

Competenze del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

1. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, rappresenta l'autorità unica a livello nazionale responsabile per le prestazioni concernenti la qualità ed effettua il coordinamento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche relative all'attuazione della direttiva.

2. Per lo svolgimento delle attività tecniche a carattere centrale relative all'attuazione della direttiva, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali si avvale della collaborazione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 3.

Competenze delle regioni

1. I servizi fitosanitari regionali, istituiti con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, svolgono le seguenti funzioni:

a) l'applicazione sul territorio delle direttive relative alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;

b) i controlli anche per sondaggio, oggetto della direttiva, presso le aziende dei fornitori e le relative autorizzazioni per l'accreditamento dei fornitori e per il rilascio del «documento di commercializzazione»;

c) la vigilanza sul territorio ai fini dell'applicazione della direttiva;

d) l'accreditamento dei laboratori che intendono effettuare analisi relative ai requisiti di qualità delle produzioni vivaistiche, nonché le ispezioni nei laboratori autorizzati per verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione;

e) la comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, delle autorizzazioni concesse per l'accreditamento dei fornitori e dei laboratori nonché delle relative revoche.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1, i servizi fitosanitari regionali si possono avvalere del personale di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.

Art. 4.

Competenze dell'Ente nazionale delle sementi elette

1. I servizi fitosanitari regionali per l'effettuazione dei controlli qualitativi presso le aziende dei fornitori, possono avvalersi dell'Ente nazionale delle sementi elette, ente di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 23 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

2. L'Ente nazionale delle sementi elette svolge le)erazioni di controllo con il personale di cui ai commi 4 e dell'articolo 21 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, ilizzando i propri laboratori ai quali non si applicano le sposizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, ·l presente regolamento relative all'accreditamento dei boratori.

Art. 5.

Provvedimenti ministeriali

1. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e restali con proprio decreto provvede a:

a) recepire le direttive di natura esclusivamente cnica relative alla commercializzazione delle piantine di ·taggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad cezione delle sementi;

b) recepire le schede tecniche di cui all'articolo 4 ·lla direttiva;

c) determinare gli standards tecnici per l'esercizio ·ll'attività di vigilanza e di controllo;

d) fissare i criteri e le modalità per determinare i ›mpensi che i competenti organi regionali potranno :hiedere ai fornitori per l'effettuazione dei controlli di ı all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, del presente golamento.

Art. 6.

Registro nazionale

1. Ai fini dell'ammissione alla commercializzazione ·lle varietà delle piantine di ortaggi e dei relativi ateriali di moltiplicazione, ad eccezione delle sementi, si riferimento alle varietà che risultano iscritte nel egistro varietale nazionale, istituito dalla legge 20 aprile '76, n. 195, ed a quelle iscritte nel Catalogo comune ropeo di cui alla direttiva 70/458/CEE del Consiglio del ' settembre 1970.

Art. 7.

Obblighi dei fornitori

1. I soggetti che producono e/o commercializzano le antine di ortaggi o i materiali di moltiplicazione di ·taggi, ad eccezione delle sementi, sono tenuti a:

a) richiedere l'autorizzazione al servizio fitosanita-) regionale competente per territorio, presentando ›posita domanda corredata della documentazione ·cessaria a comprovare che i loro prodotti rispondono, ·neticamente e qualitativamente, alle condizioni pre- ritte dalla direttiva;

b) informare immediatamente il servizio fitosanita-) nazionale della presenza straordinaria di eventuali ganismi nocivi previsti nella direttiva 77/93/CEE ed lottare tutti i provvedimenti che esso propone;

c) concedere il libero accesso a tutti i locali ·ll'azienda e degli stabilimenti ai soggetti incaricati delle ·rifiche;

d) accompagnare il prodotto commercializzato con il «documento di commercializzazione»;

e) conformarsi a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della direttiva.

2. I fornitori la cui attività nel campo della commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, è limitata alla semplice distribuzione di tali materiali e di piantine prodotti e confezionati al di fuori del loro stabilimento, sono esonerati dagli obblighi previsti dalla lettera *d)* del comma 1.

3. I soggetti di cui al comma 2 sono comunque tenuti a:

a) tenere un registro o a conservare i documenti attestanti le operazioni di acquisto, di vendita e di consegna dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi;

b) possedere strutture atte alla conservazione in vivo del materiale di moltiplicazione delle piantine di ortaggi.

Art. 8.

Piccoli coltivatori

1. Sono esonerati dagli adempimenti previsti dal presente regolamento i «piccoli coltivatori», cioè coloro che producono e vendono materiale oggetto della direttiva che nella totalità è destinato come impiego finale, nell'ambito del mercato locale, a persone o acquirenti non professionalmente impegnati nella produzione di vegetali.

Art. 9.

Comitato consultivo

1. Per l'espletamento delle attività previste nel presente regolamento, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali istituisce con proprio decreto il comitato consultivo per i materiali di moltiplicazione e le piante di ortaggi.

2. Del comitato, di cui al comma 1, fanno parte:

a) tre ricercatori operanti nei settori genetico e sanitario del materiale di moltiplicazione;

b) tre esperti in materia di vivaismo orticolo designati dalle organizzazioni professionali dell'agricoltura;

c) un esperto in rappresentanza dei fornitori riconosciuti, designato da organismi interprofessionali;

d) un rappresentante dell'E.N.S.E.;

e) tre rappresentanti delle regioni e province autonome di cui uno per l'area settentrionale, uno per l'area centrale uno per quella meridionale ed insulare, designati dalla Conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

f) tre rappresentanti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di segretario.

3. Il comitato, di cui al comma 1, dura in carica quattro anni, si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali lo ritenga necessario. Esso fornisce pareri in merito ai requisiti qualitativi del materiale di moltiplicazione e delle piante di ortaggi nonché sulle attività tecnico-scientifiche di competenza del Ministero.

4. Alle riunioni del comitato, se del caso, possono essere invitati esperti di chiara fama per l'approfondimento e la discussione di tematiche specifiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1996

SCALFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PINTO, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1997
Atti di Governo, registro n. 106, foglio n. 9

ALLEGATO

ELENCO DEI GENERI E DELLE SPECIE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1

Allium ascalonicum (scalogno);
Allium cepa L. (cipolla);
Allium fistolosum L. (cipolletta);
Allium porrum L. (porro);
Allium sativum (aglio);
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (cerfoglio);
Apium graveolens L. (sedano);
Asparagus officinalis L. (asparago);
Beta vulgaris L. var. vulgaris (bietola a coste);
Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. (rapa rossa o barbabietola);
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. sabellica L. (cavolo laciniato);
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef. var. botrytis L. (cavolfiore);
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef. var. cymosa Duch. (cavolo broccolo);
Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC. (cavolo di Bruxelles);
Brassica oleracea L. convar. capitata (L) Alef. var. sabauda L. (cavolo verza);
Brassica oleracea L. convar. capitata (L) Alef. var. alba DC. (cavolo cappuccio bianco);
Brassica oleracea L. convar. capitata (L) Alef. var. rubra DC. (cavolo cappuccio rosso);
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. gongylodes (cavolo rapa);
Brassica pekinensis L. (cavolo cinese);
Brassica rapa L. var rapa (rapa di primavera rapa di autunno);
Capsicum annuum L. (peperone);
Chicorium endivia L. (indivia riccia/scarola);
Chicorium intybus L. (partim) (cicoria Witloo);
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. e Nakai (cocomero);
Cucumis melo L. (melone);
Cucumis sativus L. (cetriolo/cetriolino);
Cucurbita maxima Duchesne (zucca);
Cucurbita pepo L. (zucchina);
Cynara cardunculus (cardo);
Cynara scolymus (carciofo);
Ducus carota L. (carota);
Foeniculum vulgare Miller (finocchio);
Lactuca sativa L. (lattuga);
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. (pomodoro);
Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill (prezzemolo riccio);
Phaseolus coccineus L. (fagiolo di Spagna);
Phaseolus vulgaris L. (fagiolo);
Pisum sativum L. (partim) (pisello, escluso il pisello da foraggio);
Raphanus sativus L. (ravanello);
Rheum (rabarbaro);
Scorzonera hispanica L. (scorzonera);
Solanum melongena L. (melanzana);
Spinacia oleracea L. (spinacio);
Valerianelle locusta (L.) laterr. (dolcetta);
Vicia faba L. (partim) (fava).

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 17, comma 2, recita: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— La legge 9 marzo 1989, n. 86, reca norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. L'art. 3 recita:

«Art. 3 *(Contenuti della legge comunitaria).* — 1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario è assicurato, di norma, dalla legge comunitaria annuale, mediante:

a) disposizioni modificative o abrogative di norme vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'art. 1, comma 1;

b) disposizioni occorrenti per dare attuazione, o assicurare l'applicazione, agli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 1, anche mediante conferimento al Governo di delega legislativa;

c) autorizzazione al Governo ad attuare in via regolamentare le direttive o le raccomandazioni (CECA) a norma dell'art. 4».

— L'art. 5, comma 1, della legge sopracitata recita:

«Art. 5 *(Attuazioni modificative)*. — 1. Fermo quanto previsto dall'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, la legge comunitaria può disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento a norma dell'art. 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo».

— La direttiva 91/683/CEE è pubblicata nella GUCE, L 376 del 31 dicembre 1991.

— La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 1993. L'art. 4, comma 1, recita:

«Art. 4 *(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare)*. — 1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera *c)*, e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *C*, applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989».

Nota all'art. 1:

— La direttiva 92/33/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992 è pubblicata in GUCE, L 157 del 10 giugno 1992.

Nota all'art. 2:

— La legge 20 marzo 1975, n. 70, reca disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.

Nota all'art. 3:

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, reca attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali. L'art. 5 recita:

«Art. 5 *(Competenze dei servizi fitosanitari regionali)*. — 1. Ai servizi fitosanitari regionali compete:

a) l'applicazione sul territorio delle direttive fitosanitarie recepite nell'ordinamento nazionale;

b) i controlli fitosanitari anche per sondaggio, e la vigilanza sui vegetali e prodotti vegetali, oggetto della direttiva, nelle fasi di produzione e di commercializzazione, e il controllo e le relative autorizzazioni per il rilascio del "passaporto delle piante";

c) la certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati ai Paesi terzi;

d) l'effettuazione dei controlli fitosanitari sui punti di entrata del territorio nazionale;

e) la vigilanza sullo stato fitosanitario delle colture agrarie, forestali ed ornamentali, nonché dei loro prodotti e sugli esami di laboratorio del materiale vegetale;

f) la proposta di interventi di lotta obbligatoria ed il controllo sulla loro esecuzione;

g) la raccolta e la divulgazione di dati relativi alla presenza e alla diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali a livello regionale;

h) la registrazione dei produttori e degli importatori dei vegetali e dei prodotti vegetali sottoposti al regime fitosanitario nonché la tenuta del registro regionale;

i) la effettuazione di indagini sistematiche e periodiche per verificare la presenza di organismi nocivi nelle zone protette di cui all'art. 8, lettera *c)*, e la comunicazione al Servizio fitosanitario centrale della eventuale scoperta di tali organismi.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1; i servizi fitosanitari regionali si avvalgono di personale qualificato, comunicandone i nominativi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, ai fini della iscrizione nel registro di cui all'art. 4, lettera *g)*.

3. Il personale di cui al comma 2 svolge i compiti dei delegati speciali per le malattie delle piante, di cui agli articoli 3 e 9 della legge 18 giugno 1931, n. 987, esercitandone i relativi poteri».

Nota all'art. 4:

— La legge 25 novembre 1971, n. 1096, reca disciplina dell'attività sementiera. L'art. 23 recita:

«Art. 23. — L'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano, al quale è stata riconosciuta la personalità giuridica con decreto del Capo dello Stato 12 novembre 1955, n. 1461, viene costituito in ente di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, saranno apportate all'attuale statuto dell'ente le variazioni conseguenti alla sua mutata natura giuridica».

L'art. 21 della legge sopra citata recita:

«Art. 21. — Il controllo dei prodotti sementieri, ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per l'immissione in commercio, è demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può delegare l'esercizio delle funzioni di controllo ad enti che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e non perseguono fini commerciali.

Il controllo si esercita sulle colture in campo, durante la manipolazione e conservazione dei prodotti da immettere in commercio, nonché mediante prove colturali che si eseguono a mezzo di allevamento di campioni.

Le operazioni di controllo devono essere affidate a personale preventivamente autorizzato, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, all'esercizio di tali compiti.

Il personale di cui al precedente comma, durante l'espletamento delle funzioni affidategli, riveste la qualifica di pubblico ufficiale».

Note all'art. 6:

— La legge 20 aprile 1976, n. 195, reca modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina della attività sementiera.

— La direttiva 70/458/CEE del Consiglio del 29 settembre 1970 è pubblicata in GUCE, L 225 del 12 ottobre 1970.

Nota all'art. 7:

— La direttiva 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976 è pubblicata in GUCE, L 26 del 31 gennaio 1977.

Nota all'art. 9:

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 12 recita:

«Art. 12 *(Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome)*. — 1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli

indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.

2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.

3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.

4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.

5. La Conferenza viene consultata:

a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;

b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome».

97G0044

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 27 dicembre 1996.

Programmazione dei flussi d'immigrazione per l'anno 1996.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, PER LA FAMIGLIA E LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Visto l'art. 2, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n. 39;

Visto il decreto-legge 16 luglio 1996, n. 376, e in particolare gli articoli 1, 2, 8, 9, e 10;

Sentiti il C.N.E.L., le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la Conferenza Stato-regioni;

Vista la relazione conclusiva del gruppo di esperti coordinati dal Ministero affari esteri, e in particolare i seguenti punti in essa evidenziati:

a) il persistente ed elevato livello di disoccupazione a livello nazionale, in un quadro caratterizzato peraltro da disparità anche sensibili delle condizioni del mercato del lavoro sul territorio;

b) la presenza di un elevato numero (circa 95.000 unità) di lavoratori non comunitari iscritti alle liste di collocamento;

c) la presenza di un numero elevato e crescente (stimabile in oltre 300.000 unità) di cittadini stranieri non comunitari presenti con regolare permesso di soggiorno che li abilita allo svolgimento di attività lavorative, ma privi di un regolare rapporto di lavoro;

d) la necessità di favorire l'assorbimento in un contesto di regolari rapporti di lavoro delle categorie di cittadini non comunitari menzionate nei commi *b)* e *c)*;

e) il diritto al ricongiungimento familiare, avendo cura di accertare l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 4 della legge n. 943/1986 e il connesso diritto, dopo 12 mesi dalla data d'ingresso nel Paese, di accedere al mercato del lavoro;

f) la possibilità che si verifichino, per situazioni di emergenza, afflussi di sfollati temporanei o di profughi di guerra ai quali dovrebbe essere permesso, durante il soggiorno provvisorio nel Paese, lo svolgimento di attività di lavoro e di studio;

g) che gli sfollati di cui al comma precedente, provenienti prevalentemente dalla ex Jugoslavia, sono circa 56.000 e che, di essi, 53.000 hanno ottenuto anche il permesso di lavoro in aggiunta a quello di soggiorno per motivi umanitari;

Considerato che sempre più significativa è la componente dell'immigrazione che arriva nel nostro paese per ragioni non direttamente collegate al settore produttivo e al mercato del lavoro e che, una volta in Italia, diventa una quota importante dell'offerta di manodopera straniera;

Considerato l'andamento del mercato del lavoro e dei flussi d'ingresso di cittadini non comunitari, quale può essere rilevato nei dati menzionati nella relazione di accompagnamento al decreto, e in particolare l'opportunità concessa dall'art. 10 del decreto-legge n. 376 del 16 luglio 1996 ai cittadini dei paesi non comunitari presenti in Italia di regolarizzare rapporti di lavoro in atto;

Considerato che anche nel 1996 i ricongiungimenti familiari che verranno autorizzati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 943/1986, consentiranno l'ingresso di circa 15.000 cittadini stranieri non comunitari, e che ad essi potranno aggiungersi altri ingressi per ricongiungimento familiare, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge n. 376 del 16 luglio 1996, ed il cui numero non è prevedibile;

Ritenuto che di fronte ad accertate carenze di manodopera possa essere utilizzata la possibilità di chiamata prevista dall'art. 8 della legge n. 943/1986, ferma restando anche la possibilità di far ricorso all'art. 10 della stessa legge;

Considerato che con il decreto-legge n. 376 del 16 luglio 1996, sono state previste e diciplinate con gli articoli 1, 2, 3, le condizioni di ingresso e di soggiorno per lo svolgimento di lavori di carattere stagionale, il che consente di programmare per il 1996 flussi di lavoratori appartenenti a paesi non comunitari in modo specifico per tale categoria di impiego;

Tenuto conto delle osservazioni e delle indicazioni formulate dalle competenti Commissioni parlamentari nei pareri espressi sul decreto di programmazione dei flussi relativo al 1995, con particolare riguardo all'importanza che deve essere assegnata alla programmazione di interventi nel settore socio-culturale e dell'integrazione degli immigrati;

Considerata la necessità di continuare, anche attraverso appropriati raccordi con le regioni, nella programmazione di iniziative per migliorare l'inserimento socioculturale degli stranieri non comunitari ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 39/1990, in particolare attraverso l'adozione di misure e la realizzazione di adeguati interventi sul piano delle strutture abitative, sociali e medico-assistenziali, soprattutto nelle aree di maggior concentrazione di lavoratori per l'espletamento di attività di carattere stagionale;

Considerato che il decreto-legge del 16 luglio 1996, ha previsto all'art. 3, comma 2, l'utilizzo del fondo previsto dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, per l'attuazione di interventi di carattere socio-assistenziali a favore dei lavoratori di cui al presente decreto;

Considerato l'impegno assunto dal nostro paese nei confronti dei profughi della ex-Jugoslavia che, se pur temporaneamente, incidono sul fenomeno dell'immigrazione in Italia, tanto più se, come è prevedibile, una parte di essi approfitterà della possibilità offerta dall'art. 10 del decreto-legge n. 376 del 16 luglio 1996, per ottenere un permesso di soggiorno per lavoro;

Considerata la necessità di predisporre conformemente a quanto prevede l'art. 12, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge del 16 luglio 1996, un piano degli interventi di assistenza in favore di cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea ammessi a soggiornare temporaneamente in Italia per motivi di carattere umanitario;

Considerato l'impegno fin qui svolto da parte del Governo nella individuazione dei fabbisogni e dei relativi interventi normativi volti alla tutela dei minori immigrati e della salute pubblica;

Tenuto conto che tali misure saranno emanate con separati provvedimenti nelle sedi competenti;

Considerata l'opportunità di curare una gestione dei flussi, in sintonia con quanto previsto nel decreto-legge n. 376 del 16 luglio 1996, e in linea con le indicazioni contenute nel presente decreto, anche attraverso la conclusione di accordi bilaterali e multilaterali con i paesi di maggior rilevanza per il flusso migratorio verso l'italia, in particolare quelli delle regioni più vicine;

Considerato che è stata completata la consultazione delle competenti commissioni parlamentari permanenti prevista dall'art. 2, comma 5, della legge 28 febbraio 1990, n. 39, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416;

Decreta:

Art. 1.

Per il 1996 sono ammessi in Italia, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 39/1990, i cittadini stranieri non comunitari appartenenti alle seguenti categorie:

a) cittadini non comunitari chiamati e autorizzati nominativamente a soggiornare in italia per motivi di lavoro ai sensi e alle condizioni stabilite dall'art. 8 della legge n. 943/86, purché il datore di lavoro offra la disponibilità di un alloggio adeguato;

b) cittadini non comunitari ai sensi e alle condizioni stabilite negli articoli 1, 2, 3, del decreto-legge n. 376 del 16 luglio 1996, per quanto riguarda lo svolgimento di lavori di carattere stagionale;

c) familiari di cittadini non comunitari legalmente residenti in Italia ed occupati, che potranno ricongiungersi previo accertamento delle condizioni previste dall'art. 4 della legge n. 943/1986, e, per altre categorie di cittadini di paesi non comunitari, alle condizioni previste dall'art. 9 del decreto-legge n. 376 del 16 luglio 1996.

Art. 2.

Gli ingressi per lavoro di cittadini extracomunitari sono fissati in 10.000 per lavoro a tempo indeterminato e in 13.000 per lavoro a tempo determinato.

Essi saranno regolati in funzione dell'accertamento dell'indisponibilità di offerta di lavoro già presente sul territorio nazionale, in particolare per quanto riguarda il lavoro domestico e quello non qualificato.

Art. 3.

Tali limiti potranno essere aggiornati principalmente per lavoro a tempo determinato alla scadenza del secondo e del terzo quadrimestre del 1996 sulla base delle indicazioni quantitative, qualitative e di ripartizione territoriale, fornite dal Ministero del lavoro entro il 10 aprile e il 10 settembre. A tal fine il Ministero del lavoro, che potrà utilizzare le informazioni che potranno essere fornite dalla banca dati istituita presso l'INPS in attuazione dell'art. 3, comma 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, promuoverà apposite deliberazioni delle commissioni regionali per l'impiego, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 1 del decreto-legge n. 376 del 16 luglio 1996.

Gli aggiornamenti saranno definiti secondo la procedura di coordinamento interministeriale di cui all'art. 2 della legge n. 39/1990.

Art. 4.

Analogamente, tali limiti potranno essere aggiornati in funzione delle intese specifiche raggiunte, principalmente per gli ingressi per lavoro a tempo determinato o raccordati a iniziative di formazione professionale, nell'ambito di accordi bilaterali, o multilaterali, che saranno stipulati in materia di cooperazione in campo migratorio con i paesi di maggiore emigrazione attuale o potenziale.

Tali accordi saranno portati all'attenzione della commissione prevista dall'art. 2, commi 5 e 6, della legge n. 943/1986, incaricata di promuovre e controllare l'applicazione dgli accordi bilaterali previsti dalla Convenzione dell'OIL n. 143/1975 (ratificata con legge n. 158/1981) stipulati per disciplinare i flussi migratori.

Art. 5.

I Ministeri dell'interno e del lavoro, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, potranno stabilire in via amministrativa il rilascio di permessi temporanei di soggiorno abilitanti anche allo svolgimento di attività di lavoro e di studio, a cittadini extra-comunitari di cui sia stato deciso l'accoglimento per ragioni umanitarie.

Art. 6.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale promuove, avvalendosi dell'attività della Consulta per i problemi dei lavoratori extra-comunitari e delle loro famiglie, prevista dall'art. 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e delle analoghe Consulte istituite a livello regionale, l'acquisizione di informazioni sullo stato dei servizi di accoglienza e sulle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori extra-comunitari.

Entro il 1° luglio 1996 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, utilizzando le informazioni che le amministrazioni centrali sono tenute a trasmettere per quanto di rispettiva competenza, entro il 1° maggio 1996; e stabilendo gli appropriati raccordi con le regioni, elabora sulla base delle indicazioni di cui agli articoli 2 e 3, una relazione sullo stato e sulle linee programmatiche degli interventi socio-economici, di formazione professionale e sanitari di cui all'articolo precedente, destinati a favorire l'inserimento socio-culturale dei lavoratori extra-comunitari e dei loro familiari, anche allo scopo di stabilire il fabbisogno finanziario per il 1997 e il biennio seguente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1996

Il Ministro degli affari esteri
DINI

Il Ministro dell'interno
NAPOLITANO

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale
TURCO

97A0998

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 18 dicembre 1996.

Adeguamento dei canoni e delle quote supplementari delle concessioni in ponte radio.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 1981, 24 giugno 1982 e 1° agosto 1991, concernenti «determinazione dei canoni per la concessione di collegamenti in ponte radio ad uso privato», pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 356 del 30 dicembre 1981, n. 205 del 28 luglio 1982 e n. 270 del 18 novembre 1991;

Visti i decreti ministeriali 9 febbraio 1989 e 4 agosto 1989, concernenti «determinazione dei canoni di base di concessione per l'impianto e l'esercizio di collegamenti radioelettrici ad uso privato tra punti fissi che utilizzano le bande di frequenza 10 GHz e superiori», pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 22 giugno 1989 e n. 193 del 19 agosto 1989;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 10, comma 2;

Considerata la necessità di adeguare i canoni annui e le quote supplementari annue delle concessioni di collegamenti in ponte radio in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

Decreta:

Art. 1.

1. I canoni annui e le quote supplementari stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 18 dicembre 1981, come modificato ed integrato dai decreti dello stesso Ministro 24 giugno 1982 e 1° agosto 1991, sono rideterminati, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 2, moltiplicando i relativi importi per il coefficiente 2,6034 pari a quello individuato dall'ISTAT, Istituto nazionale di statistica, in base agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per calcolare i valori espressi in lire nel mese di gennaio 1982 in riferimento al mese di ottobre 1996.

2. I canoni di cui al decreto ministeriale 1° agosto 1991, art. 2, sono rideterminati moltiplicando i relativi importi per il coefficiente 1,2254 pari a quello individuato dall'ISTAT, Istituto nazionale di statistica, in base agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per calcolare i valori espressi in lire nel mese di dicembre 1991 in riferimento al mese di ottobre 1996.

Art. 2.

1. I canoni annui e le quote supplementari annue stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 febbraio 1989, come rettificato dal decreto dello stesso Ministro 4 agosto 1989, sono rideterminati moltiplicando i relativi importi per il coefficiente 1,4166 pari a quello individuato dall'ISTAT, Istituto nazionale di statistica, in base agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per calcolare i valori espressi in lire nel mese di luglio 1989 in riferimento al mese di ottobre 1996.

Art. 3.

1. Gli importi dei canoni annui e delle quote supplementari annue sono arrotondati alle mille lire superiori se il prodotto dei fattori di cui agli articoli 1 e 2 è superiore, nelle ultime tre cifre intere, a lire cinquecento ed alle mille lire inferiori negli altri casi.

Art. 4.

1. L'ammontare dei canoni di concessione e di autorizzazione è aumentato dell'importo delle spese postali occorrenti per l'invio agli interessati di bollettini di versamento in conto corrente postale premarcati e personalizzati.

Art. 5.

1. All'art. 5 del decreto ministeriale 18 dicembre 1981 è aggiunta la seguente lettera:

«*n)* per radiocollegamenti denominati radio L.A.N. (local area network), realizzati a mezzo di apparecchiature con tecnica di modulazione a spettro diffuso (spread spectrum) o con tecnologia DECT (digital european cordless telecomunication), relativi a impianti nell'ambito di ambienti confinati e con l'esclusione di impianti interconnessi a rete pubblica: L. 500.000 per canone base annuo e L. 50.000 per ogni terminale collegato».

Art. 6.

1. È in facoltà del concessionario rinunciare alla concessione per effetto delle disposizioni di cui al presente decreto; la rinuncia deve essere comunicata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.

Art. 7.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 hanno efficacia ai fini della rideterminazione del deposito cauzionale di cui all'art. 189 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Art. 8.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 7 entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Ministro: MACCANICO

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1997
Registro n. 1 Poste, foglio n. 120

97A0999

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 gennaio 1997.

Misure di protezione nei confronti dell'encefalopatia spongiforme bovina per quanto riguarda gli alimenti per la prima infanzia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, che ha dato attuazione alla direttiva CEE n. 89/398;

Vista la direttiva 96/5/CE del 16 febbraio 1996, concernente gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1994, concernente l'elenco dei prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare per i quali viene confermata l'autorizzazione alla commercializzazione ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;

Viste le disposizioni ministeriali del 29 marzo 1996, aventi per oggetto «Misure di protezione nei confronti dell'encefalopatia spongiforme bovina - Regno Unito»;

Visto il parere del gruppo di lavoro «malattia di Creutzfeldt-Jakob», istituito *ad hoc* nell'ambito della commissione di lotta all'AIDS, espresso in data 18 dicembre 1996;

Visto il parere della commissione consultiva per i prodotti destinati ad una alimentazione particolare, espresso in data 19 dicembre 1996;

Ritenuto necessario di rafforzare ulteriormente le misure di prevenzione per evitare ogni eventuale insorgenza di problematiche per la salute dei lattanti e dei bambini correlate all'encefalopatia spongiforme bovina;

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Decreta:

Art. 1.

Nel territorio italiano è vietata la produzione, l'importazione e l'immissione in commercio di alimenti per la prima infanzia, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, contenenti cervello, midollo spinale, fegato ed altri tessuti viscerali di ruminanti.

Art. 2.

Sono revocate le autorizzazioni di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 1994, citato nelle premesse, relative ad alimenti per la prima infanzia contenenti cervello o fegato di ruminanti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 1997

Il Ministro: BINDI

97A1023

DECRETO 6 febbraio 1997.

Revoca di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI DIREZIONE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visti i decreti con i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del decreto;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco in data 7 e 8 novembre 1994, con la quale è stata proposta la revoca delle preparazioni delle specialità medicinali a base di calcitonina nelle formulazioni spray nasale, supposte e capsule rettali;

Visto il parere del Consiglio Superiore di sanità nella seduta del 12 luglio 1995 favorevole alla revoca delle specialità medicinali a base di calcitonina nelle formulazioni spray nasale, supposte e capsule rettali, e favorevole al mantenimento in commercio per un anno delle sole preparazioni spray da 100 U.I. delle calcitonine di salmone;

Visto il decreto direttoriale 29 novembre 1995 con il quale sono state revocate le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali nelle formulazioni spray nasale con dosaggi inferiori a 100 U.I., supposte e capsule rettali;

Visti i pareri della Commissione unica del farmaco nelle sedute del 13 e 30 dicembre 1996 e del 27 gennaio 1997 nella parte in cui sono prese in esame specialità medicinali a base di calcitonina;

Viste le domande di rinuncia all'autorizzazione all'immissione in commercio presentate dalle società Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., LPB Istituto farmaceutico S.p.a., F.I.R.M.A. S.p.a., A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l.;

Vista la nota dell'ufficio di farmacovigilanza datata 5 febbraio 1997 concernente la revoca di specialità medicinali a base di calcitonina;

Considerato di dover procedere alla revoca delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto direttoriale 3 febbraio 1996 con il quale viene delegata al dirigente la trattazione della revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali;

Decreta:

Sono revocate, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle seguenti specialità:

Ditta	Specialità	Confezione	Codice A.I.C.
CT	*Citicalcin*	«100» spray 100 U.I. erog. 2 ml	028147027
Dompè	*Prontocalcin*	Spray 7 fl.ni monodose 100 U.I.	026957023
Esseti	*Biocalcin*	Spray flacone 100 U.I. 1 ml	027795044
Firma	*Calciben*	Spray 100 U.I./spruzzo 1,6 ml	028114128
Francia Farmaceutici	*Miadenil*	Flacone spray 1 ml. 100 U.I.	027812027
IBI	*Quosten*	Flaconcino spray nasale 50 U.I.	027702075
IBI	*Quosten*	Flaconcino spray nasale 100 U.I.	027702087
Lisapharma	*Calco*	Spray nasale 100 U.I.	027488042
LPB	*Miacalcic*	Spray 12 spruzzi 100 U.I.	026792147
Menarini	*Osteotonina*	Spray 100 U.I. 12 spruzzi	025213125
Monsanto Italiana S.p.a.	*Tonocalcin*	Spray nasale 100 U.I. 1,7 ml	025857158
Ripari Gero	*Salmocalcin*	«spray nasale» 1 flac.ino 2 ml	027580036
Rorer Pharmaceuticals Ltd	*Calcitonina Armour*	7 flac. erog. monodose 100 U.I.	023748054
Roussel Pharma	*Rulicalcin*	Spray nasale 1,1 ml 100 U.I.	027392063
San Carlo	*Calcioton*	Spray nasale 100 U.I.	027449040
Sandoz	*Calcitonina Sandoz*	Spray 1,6 ml 100 U.I.	023704164
Sanofi	*Recalcin*	6 capsule rettali 100 U.I.	028060046
Sanofi	*Recalcin*	5 capsule rettali 200 U.I.	028060059
Savio	*Porostenina*	Spray 1,3 ml 100 U.I. 14 spruzzi	027315047
Sigma Tau	*Eptacalcin*	7 flac. erog. monodose 100 U.I.	027389016
Sigma Tau	*Eptacalcin*	6 capsule rettali 100 U.I.	027389042
Sigma Tau	*Eptacalcin*	10 capsule rettali 100 U.I.	027389055
Sigma Tau	*Eptacalcin*	8 capsule rettali 100 U.I.	027389067
Sigma Tau	*Eptacalcin*	3 capsule rettali 200 U.I.	027389079
Sigma Tau	*Eptacalcin*	5 capsule rettali 200 U.I.	027389081
Sigma Tau	*Eptacalcin*	4 capsule rettali 200 U.I.	027389093
Tosi	*Osteocalcin*	Spray nasale 100 U.I.	027558042

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificato in via amministrativa alle ditte titolari delle autorizzazioni.

Roma, 6 febbraio 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A1002

DECRETO 6 febbraio 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero conseguito dalla sig.ra Salvo Angela, R., quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione».

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Gradue en Kinesitherapie» conseguito in Belgio dalla sig.ra Salvo Angela, R.;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «terapista della riabilitazione», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 12 dicembre 1996;

Decreta:

Il titolo di studio «Gradue en Kinesitherapie» conseguito in Belgio in data 30 giugno 1992 dalla sig.ra Salvo Angela, R., nata a San Cataldo (Italia) il 29 novembre 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione» ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A1024

DECRETO 6 febbraio 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero conseguito dal sig. Legrand Olivier, P.E., quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione».

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Gradue en Kinesitherapie» conseguito in Belgio dal sig. Legrand Olivier, P.E.;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «terapista della riabilitazione», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 12 dicembre 1996;

Decreta:

Il titolo di studio «Gradue en Kinesitherapie» conseguito in Belgio in data 13 settembre 1995 dal sig. Legrand Olivier, P.E., nato a Rabat (Marocco) il 5 luglio 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione» ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A1025

DECRETO 6 febbraio 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero conseguito dalla sig.ra Zanollo Irma, M.C., quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione».

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Gradue en Kinesitherapie» conseguito in Belgio dalla sig.ra Zanollo Irma, M.C.;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «terapista della riabilitazione», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 12 dicembre 1996;

Decreta:

Il titolo di studio «Gradue en Kinesitherapie» conseguito in Belgio in data 28 giugno 1996 dalla sig.ra Zanollo Irma, M.C., nata a Watermael-Boitsfort (Belgio) il 21 agosto 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione» ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A1026

DECRETO 6 febbraio 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero conseguto dal sig. Bakker Jeroen Christoffel Adrianus, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione».

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITA E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Fysiotherapeut» conseguito in Olanda dal sig. Bakker Jeroen Christoffel Adrianus;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «terapista della riabilitazione», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 12 dicembre 1996;

Decreta:

Il titolo di studio «Fysiotherapeut» conseguito in Olanda in data 26 agosto 1986 dal sig. Bakker Jeroen Christoffel Adrianus, nato ad Amsterdam (Olanda) l'8 marzo 1963, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione» ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A1027

DECRETO 6 febbraio 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero conseguito dalla sig.ra Christensen Joan Lisbeth, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione».

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Fysiotherapeut» conseguito in Danimarca dalla sig.ra Christensen Joan Lisbeth;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «terapista della riabilitazione», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 12 dicembre 1996;

Decreta:

Il titolo di studio «Fysiotherapeut» conseguito in Danimarca in data 19 giugno 1971 dalla sig.ra Christensen Joan Lisbeth, nata ad Arhus (Danimarca) il 9 aprile 1947, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione» ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A1028

DECRETO 6 febbraio 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero conseguito dalla sig.ra Grillet Christine, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione».

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Licentiaat in de Motorische Revalidatie en de Kinesitherapie» conseguito in Belgio dalla sig.ra Grillet Christine;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «terapista della riabilitazione», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 17 ottobre 1996;

Decreta:

Il titolo di studio «Licentiaat in de Motorische Revalidatie en de Kinesitherapie» conseguito in Belgio in data 20 giugno 1987 dalla sig.ra Grillet Christine, nata a Roeselare (Belgio) il 17 agosto 1963, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione» ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A1029

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° agosto 1996.

Affidamento in via sperimentale al Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Venezia della gestione delle risorse biologiche del mare, limitatamente ai molluschi bivalvi.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modificazioni, avente ad oggetto il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1993, con il quale è stato approvato il IV Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre 1994-1996;

Visto il decreto misteriale 29 maggio 1992, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale ed istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, con il quale è stato adottato il regolamento sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Considerato che nel compartimento marittimo di Venezia è stato costituito il «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Venezia», con sede in Venezia Mestre alla via Podgora n. 16;

Considerato che il suddetto consorzio comprende soci che rappresentano oltre il 75% delle unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi nell'ambito del compartimento marittimo di Venezia — n. 87 su 88;

Considerato che il suddetto consorzio comprende anche natanti autorizzati alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica, i cui armatori hanno rinunciato, per il periodo della sperimentazione, ad esercitare sistemi di pesca con reti da traino e/o da circuizione;

Considerato che lo statuto del suddetto consorzio, è conforme alle prescrizioni del decreto n. 44/95 dianzi citato;

Vista la richiesta unitaria delle associazioni nazionali professionali di categoria;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche nel mare che, all'unanimità, hanno reso parere favorevole nella seduta del 22 luglio 1996;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'ambito del compartimento marittimo di Venezia la gestione delle risorse biologiche del mare, limitatamente ai molluschi bivalvi, è affidata, in via sperimentale, per un periodo di tre anni, al «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi nel compartimento marittimo di Venezia» —, cui aderiscono n. 87 unità su 88 autorizzate a tale attività.

2. Ai fini dell'approvazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell' acquacoltura - il «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Venezia» è obbligato a comunicare le eventuali modificazioni che saranno apportate allo statuto costitutivo.

Art. 2.

1. Nei limiti della disciplina vigente in materia di pesca dei molluschi bivalvi, il «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Venezia» può proporre al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura - ed al capo del compartimento marittimo di Venezia le misure tecniche previste dall'art. 3 del decreto n. 44/95 in premessa citato.

2. Ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 44/95 le persone incaricate dal consorzio della vigilanza sulla cattura dei molluschi bivalvi, nell'ambito dei limiti territoriali di operatività del consorzio stesso, possono ottenere la qualifica di agente giurato, previa approvazione della nomina da parte del prefetto su parere del capo del compartimento marittimo di Venezia.

Art. 3.

1. Il «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Venezia» ed i suoi soci, per il raggiungimento dei fini istituzionali, beneficiano, in via prioritaria, degli incentivi di cui alle leggi nazionali, ai regolamenti comunitari ed al piano nazionale per la pesca, nei limiti e con le modalità vigenti.

2. Gli incentivi di cui al punto 1 non sono corrisposti ai soci a doppio titolo di partecipanti al consorzio ed a quello di singoli soci.

3. La previsione del comma 1, nel caso di costruzione o ammodernamento di unità da pesca, si applica esclusivamente nel caso in cui il natante da costruire o da ammodernare sia conforme a quello tipo ai sensi della vigente normativa.

Art. 4.

1. Per la verifica delle attività del «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Venezia» è costituito un Comitato di coordinamento, composto da:

a) un rappresentante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura;

b) Comandante della capitaneria di porto di Venezia o da un ufficiale dal medesimo delegato;

c) un ricercatore esperto in valutazione dei molluschi bivalvi designato dalla unità operativa che effettua la valutazione suddetta in attuazione del Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura;

d) un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali professionali di categoria (Federcoopesca, Federpesca, Lega Pesca, A.G.C.I.);

e) un rappresentante dei sindacati dei lavoratori della pesca.

2. Le spese di partecipazione alle sedute del comitato non sono a carico del «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Venezia».

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1996

Il direttore generale: AMBROSIO

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1996
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 136

97A1020

DECRETO 20 gennaio 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Terni.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Umbria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali del 12 maggio 1996 nella provincia di Terni;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Terni:

piogge alluvionali del 12 maggio 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Acquasparta, Montecastrilli, San Gemini;

piogge alluvionali del 12 maggio 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Acquasparta, Montecastrilli;

piogge alluvionali del 12 maggio 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a),* nel territorio del comune di Montecastrilli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1997

Il Ministro: PINTO

97A1021

DECRETO 20 gennaio 1997.

Modificazioni ed integrazioni ai decreti ministeriali 7 novembre 1995 e 1° febbraio 1996 recanti, tra l'altro, la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Padova, Treviso e Vicenza.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273 che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dischiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visti i decreti ministeriali del 7 novembre 1995 e 1° febbraio 1996 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 271 del 20 novembre 1995 e n. 36 del 13 febbraio 1996, con i quali è stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalità della tromba d'aria del 5 giugno 1995 e delle grandinate verificatesi dal 16 agosto 1995 al 3 settembre 1995 nel territorio delle province di Padova, Treviso e Vicenza;

Vista la delibera di giunta del 10 settembre 1996 con la quale la regione Veneto chiede, tra l'altro, di estendere la delimitazione ad altri territori comunali danneggiati, e di prevedere l'applicazione di ulteriori provvidenze del Fondo nelle aree già delimitate con i richiamati decreti;

Ritenuto di accogliere la proposta integrativa della regione Veneto, nei limiti predetti;

Decreta:

A parziale modifica ed integrazione dei decreti ministeriali del 7 novembre 1995 e del 1° febbraio 1996, richiamati nelle premesse, la dichiarazione di eccezionalità degli eventi di seguito indicati è estesa ai sottoindicati territori comunali, ai fini dell'applicazione delle specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992 n. 185, e sono altresì estese le medesime provvidenze nei comuni di seguito riportati, già delimitati con i predetti decreti:

Rovigo: tromba d'aria del 5 giugno 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio del comune di Salara;

Vicenza: grandinata del 16 agosto 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Albettone, Barbarano Vicentino, Castenegro Grisignano di Zocco, Longare Montegalda, Montegaldella, Mossano, Nanto;

Treviso: grandinata del 3 settembre 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Breda di Pieve, Carbonera, Casale sul Sile, Maserada, Mogliano Veneto, Ponte di Piave, Preganziol, Salgareda, San Biagio di Callalta;

Padova: grandinata del 16 agosto 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Cervarese S. Croce, Rovolon, Teolo, Vò Euganeo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1997

Il Ministro: PINTO

97A1022

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 dicembre 1996.

Determinazione di criteri per l'applicazione della sanzione *una tantum* da applicare in caso di evasione contributiva.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, concernente disposizioni urgenti in materia di sanzioni per violazione di obblighi contributivi e di regolarizzazione di posizioni previdenziali;

Visto l'art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538,che prevede l'applicazione di una sanzione *una tantum* da applicare, in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, ai soggetti che non provvedono, entro il termine stabilito, al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali o assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta;

Considerato che detta sanzione deve essere graduata, in apporto all'entità della evasione ed al comportamento el contribuente, da un minimo del 30% ad un massimo el 50% di quanto dovuto a titolo di contributi o premi;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla issazione dei criteri di determinazione graduale della anzione *una tantum* di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b*), el citato decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538;

Decreta:

La sanzione *una tantum* da applicare in caso di vasione, connessa a registrazione o denunce obbligatorie messe o non conformi al vero, è determinata nelle eguenti misure percentuali riferite a quanto dovuto a itolo di contributi o premi:

Evasione totale:

regolarizzazione a seguito di accertamenti 'ufficio 50%

regolarizzazione in seguito a denuncia pontanea oltre i 12 mesi dal termine per il ersamento 40%

Evasione oltre la metà dei contributi o premi dovuti:

regolarizzazione a seguito di accertamenti ufficio 45%

regolarizzazione in seguito a denuncia pontanea oltre i 12 mesi dal termine per il ersamento 35%

Evasione inferiore alla metà dei contributi o premi 'ovuti:

regolarizzazione a seguito di accertamenti ufficio 40%

regolarizzazione in seguito a denuncia pontanea oltre i 12 mesi dal termine per il ersamento 30%

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1996

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

Il Ministro del tesoro
PINZA

7A1031

DECRETO 25 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Spes» a responsabilità limitata, in Lamezia Terme.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta la fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Spes» a responsabilità limitata, con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio dott. Ottorino D'Ippolito in data 12 marzo 1954, rep. n. 21438, registro società n. 92, tribunale di Lamezia Terme.

Catanzaro, 25 gennaio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A0972

DECRETO 25 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Samonte» a responsabilità limitata, in Lamezia Terme.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta la fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Samonte» a responsabilità limitata, con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio dott. Francesco Notaro in data 19 gennaio 1981, rep. n. 37821, registro società n. 713, tribunale di Lamezia Terme.

Catanzaro, 25 gennaio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A0973

DECRETO 25 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Aurora» a responsabilità limitata, in Soverato.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta la fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Aurora» a responsabilità limitata, con sede in Soverato, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Gallelli in data 11 aprile 1964, rep. n. 40901, registro società n. 1276, tribunale di Catanzaro.

Catanzaro, 25 gennaio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A0974

DECRETO 25 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La comune» a responsabilità limitata, in Satriano.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta la fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «La comune» a responsabilità limitata, con sede in Satriano, costituita per rogito notaio dott. Natale Naso in data 29 ottobre 1985, rep. n. 13094, registro società n. 4087, tribunale di Catanzaro.

Catanzaro, 25 gennaio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A0976

DECRETO 25 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Casa del Sole» a responsabilità limitata, in Parghelia.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta la fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Casa del Sole» a responsabilità limitata, con sede in Parghelia, costituita per rogito notaio dott. Nunzio Naso in data 31 dicembre 1977, rep. n. 169154, registro società n. 23, tribunale di Vibo Valentia.

Catanzaro, 25 gennaio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A0977

DECRETO 25 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Splendor» a responsabilità limitata, in Crotone.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta la fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Splendor» a responsabilità limitata, con sede in Crotone, costituita per rogito notaio dott. Tommaso Capocasale in data 22 gennaio 1954, rep. n. 11027, registro società n. 172, tribunale di Crotone.

Catanzaro, 25 gennaio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A0978

DECRETO 25 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Progresso» a responsabilità limitata, in Crotone.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta la fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Progresso» a responsabilità limitata, con sede in Crotone, costituita per rogito notaio dott. Mario Capocasale in data 8 novembre 1982, rep. n. 3529, registro società n. 1591, tribunale di Crotone.

Catanzaro, 25 gennaio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A0979

DECRETO 25 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Giuseppe Verdi» a responsabilità limitata, in Crotone.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta la fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Giuseppe Verdi» a responsabilità limitata, con sede in Crotone, costituita per rogito notaio dott. Aldo Cerrelli in data 15 dicembre 1971, rep. n. 63252, registro società n. 519, tribunale di Crotone.

Catanzaro, 25 gennaio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A0980

DECRETO 25 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Helios» a responsabilità limitata, in Catanzaro.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile, modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto che il legale rappresentante dell'ente aveva chiesto al Ministero la revoca del decreto dello stesso emanato in data 31 ottobre 1994, in quanto si intravedeva — a suo parere — la possibilità di raggiungere lo scopo sociale;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 4 agosto 1995 eseguita nei confronti della società cooperativa sottospecificata, dalla quale risulta che la medesima si trova nelle stesse condizioni che a suo tempo avevano determinato l'adozione del provvedimento sopra indicato;

Considerato che il provvedimento di scioglimento, primo comma, art. 2544 del codice civile non comporta la fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Helios» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio dott. Antonio Teti in data 3 marzo 1980, repertorio n. 162558, registro società n. 2508, tribunale di Catanzaro.

Catanzaro, 25 gennaio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A0975

DECRETO 29 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Tele Wave», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze del verbale ispettivo eseguito dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue di Roma nei confronti della società cooperativa «Tele Wave», con sede in Roma, si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste del precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Tele Wave», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott.ssa Ernestina Annunziata, in data 25 febbraio 1982, reg. soc. 1933/82, rep. 2195, tribunale di Roma, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Amabile Cono, nato a Sant'Arsenio (Salerno) il 20 novembre 1961 e residente in Roma, via Monti Tiburtini n. 510, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 29 gennaio 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A1032

DECRETO 29 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Acli Laurentino n. 20 R. 1 sc. B», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze della relazione ispettiva eseguita dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Roma nei confronti della società cooperativa «Acli Laurentino n. 20 R. 1 sc. B», con sede in Roma, si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dei precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Acli Laurentino N. 20 R. 1 sc. B», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Gianfranco Lepri, in data 6 novembre 1978, rep. 707, reg. soc. 3884/78, tribunale di Roma, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Marco Petrucciani, nato a Roma il 3 maggio 1966 e residente in Roma in via delle Acacie, 7, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 29 gennaio 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A1033

DECRETO 29 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Lavoratori Retro Corchia» a r.l., in Stazzema, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze della relazione ispettive eseguite dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Lucca nei confronti della società cooperativa «Lavoratori Retro Corchia» a r.l., con sede in Stazzema (Lucca), si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento di autorità;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio;

Tenuto conto che il comitato centrale per le cooperative ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Lavoratori Retro Corchia» a r.l., con sede in Stazzema (Lucca), costituita per rogito notaio Guidugli Gian Giacomo in data 23 ottobre 1974, rep. n. 55519, reg. n. 5816, del tribunale di Lucca, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Molino Michele, nato a Forte dei Marmi il 16 settembre 1964 e residente in Forte dei Marmi, via Montauti n. 8/*A*, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 29 gennaio 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A1034

DECRETO 29 gennaio 1997.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «C.E.L.D. - Consorzio edilizio libero dauno», in San Severo.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1987 con il quale la società cooperativa «C.E.L.D. - Consorzio edilizio libero dauno», con sede in S. Severo (Foggia), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Nicola Miticocchio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visti i decreti ministeriali 23 maggio 1988 e 31 marzo 1995 con i quali si provvedeva alla sostituzione dei commisari liquidatori, che avevano rinunciato all'incarico;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1996 con il quale è stato nominato commissario liquidatore il dott. Vittorio Antonacci, in sostituzione del rag. Giancarlo Silvestro Cristalli, rinunciatario;

Vista la nota con la quale il dott. Vittorio Antonacci comunicava di non accettare l'incarico;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Alessandro Buccino, nato a San Severo (Foggia), il 15 luglio 1945 ed ivi residente in via Carso n. 3, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «C.E.L.D. - Consorzio edilizio libero dauno», con sede in San Severo (Foggia), già sciolta ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 18 luglio 1987, in sostituzione del dottor Vittorio Antonacci, rinunciatario.

Roma, 29 gennaio 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A1035

DECRETO 29 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «La Cometa», in Milano.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze della relazione ispettiva eseguita dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Milano nei confronti della società cooperativa «La Cometa», sede in Milano, si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Cometa», con sede in Milano, costituita per rogito notaio Raffaello Meneghini, in data 5 dicembre 1978, repertorio n. 207798, registro società n. 184934, tribunale di Milano, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Luigi Bruno Mardegan, nato a Monselice (Padova), 1° gennaio 1927 e residente in Milano, via Marcantonio Colonna, 34, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 29 gennaio 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A1001

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° febbraio 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Ortona.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per l'Abruzzo ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio imposte dirette di Ortona nel periodo dal 19 al 25 luglio 1996 per trasloco dell'ufficio ad altra sede, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio imposte dirette di Ortona è accertato nel periodo dal 19 al 25 luglio 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A0996

DECRETO 1° febbraio 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Orbetello.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Toscana ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Orbetello in data 23 novembre 1996 per l'esecuzione di lavori di adeguamento alla legge n. 46/1990, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Orbetello è accertato in data 23 novembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A0997

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 23 dicembre 1996.

Impegno per l'esercizio 1996, in conto residui 1994, a favore della regione Calabria, della somma complessiva di L. 74.589.219.963, ai sensi della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177, concernente provvedimenti straordinari per la Calabria;

Vista la legge 26 marzo 1968, n. 437, concernente provvedimenti straordinari per la Calabria;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/86;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante il trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante: «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività della soppressa agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e del relativo personale», che, tra l'altro, demanda al CIPE il riparto del Fondo ex art. 19, comma 5, del citato decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1995, n. 436, che, all'art. 4 comma 6, prevede la conservazione ed il trasferimento al Fondo previsto dall'art. 19 del citato decreto legislativo n. 96/1993 delle risorse non utilizzate entro l'anno 1994;

Vista la deliberazione CIPE, del 21 dicembre 1995, di assegnazione di risorse del Fondo di cui all'art. 19 del decreto-legislativo 3 aprile 1993, n. 96, fra cui quelle relative alla regione Calabria per l'importo di L. 74.589.219.963, finalizzate per una quota del 20%, pari a L. 14.917.843.993, alla chiusa amministrativa delle concessioni ex legge Calabria, già tra trasferite alla regione dal commissario liquidatore e per la rimanente quota dell'80%, pari a L. 59.671.375.970, a specifiche iniziative da realizzare nel territorio regionale;

Vista la soprarichiamata deliberazione CIPE che individua nel Ministero del bilancio e della programmazione economica il soggetto competente a curare tali trasferimenti;

Visto il decreto n. 101886, del 26 gennaio 1996, del Ministero del tesoro, con il quale viene istituito il capitolo 7100 «Somme da assegnare alla regione Calabria per le iniziative previste dalla legge 26 novembre 1955, n. 1177, recante provvedimenti straordinari per la Calabria», con un'assegnazione in termini di residui e cassa di L. 74.589.220.000;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, concernente interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno ed ottobre 1996;

Visto l'art. 2, comma 2, del sopracitato decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, il quale dispone che a valere sulle risorse iscritte in termini di residui e di cassa sul capitolo 7100 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1996, il presidente della regione Calabria utilizza una somma non superiore a lire 25 miliardi per gli interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi di cui all'art. 1, comma 2, del richiamato decreto-legge, intendendosi ridotta dello stesso importo la finalizzazione di spesa indicata nella citata deliberazione CIPE del 21 dicembre 1995;

Vista la nota n. UCA 15801/II/418 del 19 novembre 1996 del Presidente del Consiglio dei Ministri, con la quale, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 11, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1996, n. 425, si autorizza, fra l'altro, l'assunzione dell'impegno della somma di L. 74.589.220.000, in conto residui, sul capitolo 7100;

Ritenuto di dover impegnare l'importo di L. 74.589.219.963, a favore della regione Calabria, per le finalità sopra esposte;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 74.589.219.963 è impegnata, per le finalità esposte in premessa, a favore della regione Calabria.

Art. 2.

L'onere complessivo di L. 74.589.219.963 graverà sul cap. 7100 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1996, in conto residui 1994.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1996

Il direttore generale: BITETTI

97A1014

DECRETO 23 dicembre 1996.

Impegno per l'esercizio 1996, in conto residui 1995, a favore dell'IRI, della somma complessiva di L. 85.000.000.000, ai sensi della legge 20 settembre 1996, n. 486.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge del 18 novembre 1996, n. 582, di conversione del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, recante «Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e Sesto S. Giovanni»;

Visto l'art. 1, comma 3, della sopracitata legge, che autorizza il conferimento all'IRI degli importi ivi specificati, in particolare l'importo di lire 85 miliardi di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo;

Visto il decreto ministeriale n. 219140 del 29 dicembre 1995, registrato il 25 gennaio 1996 dalla Corte dei conti registro n. 1, foglio n. 150 che ha istituito il cap. 7099 «Somme da versare all'IRI per il risanamento dei siti industriali di Bagnoli», con uno stanziamento di L. 85.000.000.000;

Vista la nota n. VCA 15801/11/418 del 19 novembre 1996 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale, si autorizza, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 11, del decreto-legge n. 323, del 20 giugno 1996, convertito nella legge 425 dell'8 agosto 1996, l'assunzione di impegni di spesa per l'importo di lire 85 miliardi sul capitolo 7099, in conto residui 1995;

Ritenuto di dover impegnare la somma di lire 85.000.000.000 a favore dell'IRI, Istituto per la ricostruzione industriale S.p.a. per le finalità di cui alla legge citata;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma di L. 85.000.000.000 in conto residui 1995 per le finalità di cui in premessa a favore dell'IRI, Istituto per la ricostruzione industriale S.p.a.

Art. 2.

L'onere relativo di L. 85.000.000.000 graverà sul capitolo 7099 della spesa di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1996, in conto residui 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1996

Il direttore generale: BITETTI

97A1015

DECRETO 23 dicembre 1996.

Impegno per l'esercizio 1996 della somma complessiva di L. 1.420.000.000 a favore della regione Marche, ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante «Trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488»;

Vista la legge di bilancio del 28 dicembre 1995, n. 551 per il 1996;

Vista la delibera CIPE 13 aprile 1994 di riprogrammazione del finanziamento — Intervento regione Marche legge n. 64/1986 che destina l'importo complessivo di lire 1.420 milioni al finanziamento del «Centro per il trasferimento dell'innovazione tecnologica nei prodotti agroalimentari (CETRIA)» localizzato nelle aree meridionali agevolate e cofinanziato dalla CEE nell'ambito dell'obbiettivo 5B — PIN regione Marche;

Vista la delibera CIPE del 13 marzo 1996 con la quale, tra l'altro, viene assegnata una prima anticipazione di lire 248,157 miliardi, per le residue attribuzioni al Ministero del bilancio riguardanti il soppresso intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 134068 del 24 aprile 1996 con il quale, tra l'altro, viene recata una variazione in aumento, sia in termini di competenza che di cassa, per l'anno 1996 dell'importo di lire 248,137 miliardi sul capitolo 7097 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Vista la nota del Servizio per le politiche di coesione del 18 dicembre 1996 n. 5/2846/R che esprime il parere favorevole al trasferimento della somma di lire 1.420 milioni alla regione Marche;

Vista la nota n. UCA 15801/11/418 del 19 novembre 1996 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale, si autorizza, in deroga a quanto previsto dall'art. 3,

comma 11, del decreto-legge n. 323, del 20 giugno 1996, convertito nella legge 425 dell'8 agosto 1996, l'assunzione di impegni di spesa per l'importo di lire 248,376 miliardi sul capitolo 7097, in conto competenza 1996;

Ritenuto di dover impegnare la somma complessiva di L. 1.420.000.000 a favore della regione Marche;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma complessiva di L. 1.420.000.000 per l'esercizio 1996 a favore della regione Marche per le finalità di cui alle premesse;

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7097 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1996

Il direttore generale: BITETTI

97A1016

DECRETO 23 dicembre 1996.

Impegno delle somme di L. 192.188.640 a favore della cooperativa «Sardegna Centrale» S.r.l. di Nuoro, di L. 1.515.150 a favore del dott. Alberto Rossi per onorario e di L. 8.441.210 a favore dell'erario dello Stato per l'esercizio 1996, ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, e dell'art. 163 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la deliberazione n. 4816 del 21 giugno 1989 con la quale il comitato di gestione dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ha approvato il progetto per la realizzazione di sedici alloggi nel comune di Bosa (Nuoro) con costo totale di L. 1.100.800.000 ed ha determinato, ai sensi dell'art. 163 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 marzo 1978, la concessione del relativo contributo per l'importo di L. 880.640.000, pari all'80% del costo totale, mentre ha disposto l'accantonamento, al «fondo globale aumento costi», dell'importo residuo di L. 220.160.000;

Vista la disposizione n. 35 del 25 luglio 1989, con la quale il responsabile della gestione separata dei completamenti, trasferimenti e liquidazioni della predetta Agenzia ha individuato, all'art. 3, in ventuno mesi dalla data della disposizione stessa il periodo per la realizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo e, all'art. 5, l'entità e le condizioni di erogazione del contributo in questione;

Vista la disposizione n. 56 del 14 maggio 1992, con la quale il citato responsabile della gestione separata ha disposto la proroga al 31 dicembre 1993 del termine individuato con la sopra citata disposizione, stabilendo che la proroga stessa è accordata ai soli fini di validità della delibera di concessione ed è ininfluente ai fini della determinazione della lievitazione dei costi;

Viste la nota n. 3518 del 20 luglio 1993, con la quale è stato affidato al dott. Alberto Rossi l'incarico di provvedere all'accertamento di regolare esecuzione, in corso d'opera e finale, dell'insediamento abitativo in questione, e la successiva nota n. 4774 del 13 settembre 1993, con la quale il predetto incarico è stato confermato;

Viste le erogazioni disposte dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno a favore della coop. edilizia «Sardegna Centrale» S.r.l., realizzatrice dell'intervento in quesione, per i seguenti importi, al lordo della ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:

L. 440.320.000, pari al 50% del contributo, liquidate a seguito dell'accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori;

L. 264.192.000, pari al 30% del contributo stesso, liquidate a seguito del raggiungimento dell'ammontare della metà dei lavori;

L. 21.439.000, liquidate a titolo di lievitazione costi a metà lavori;

Visto il proprio decreto direttoriale 29 novembre 1995, con il quale, a seguito della verifica dell'ultimazione dei lavori, avvenuta il 30 dicembre 1993, sono stati disposti l'impegno ed il successivo pagamento della somma complessiva di L. 88.064.000, quale importo lordo equivalente all'ulteriore 10% del contributo spettante alla cooperativa in questione;

Vista la legge di bilancio del 28 dicembre 1995, n. 551, per il 1996;

Vista la delibera CIPE 13 marzo 1996 con la quale, tra l'altro, viene assegnata una prima anticipazione di lire 248,137 miliardi a valere sulla disponibilità di lire 354,482 miliardi;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 134068 del 24 aprile 1996 con il quale, tra l'altro, viene recata una variazione in aumento, sia in termini di competenza che di cassa, per l'anno 1996 dell'importo di lire 248,137 miliardi sul capitolo 7097 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per le attribuzioni residue trasferite a questo Ministero e riguardanti il soppresso intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il proprio decreto direttoriale 23 dicembre 1996, con cui, a seguito dell'approvazione delle risultanze del sopralluogo finale avvenuto nei giorni 10 e 11 dicembre 1996 e della quantificazione definitiva del quadro finanziario, viene riconosciuto alla cooperativa in questione l'ulteriore contributo di L. 114.081.000, a titolo di lievitazione costi maturata a fine intervento;

Vista la parcella in data 12 dicembre 1996 e dell'importo lordo di L. 1.870.560, presentata dal dott. Alberto Rossi a seguito del citato accertamento di regolare esecuzione delle opere concernenti l'insediamento abitativo in questione;

Vista la nota n. UCA 15801/11/418 del 19 novembre 1996 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si autorizza, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 11, del decreto-legge n. 323 del 20 giugno 1996, convertito nella legge n. 425 dell'8 agosto 1996, l'assunzione d'impegni di spesa per l'importo di L. 248,137 miliardi sul capitolo 7097, in conto competenza 1996;

Considerato che sull'importo complessivo lordo di L. 202.145.000, da liquidare alla cooperativa in argomento per L. 88.064.000 quale quota residua del contributo originario e per L. 114.081.000 quale ulteriore contributo di cui al citato decreto direttoriale 23 dicembre 1996, occorre applicare la ritenuta d'acconto del 4% di cui al succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, pari ad un importo di L. 8.085.800;

Considerato, inoltre, che il compenso lordo di L. 1.870.560 da corrispondere all'accertatore è, a termini del regolamento tecnico sottoscritto dalla cooperativa, a carico della cooperativa stessa e che su tale compenso dev'essere applicata la ritenuta d'acconto del 19%, pari ad un importo di L. 355.410;

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare la succitata somma complessiva di L. 202.145.000, quale ultima rata del contributo incrementata dell'importo spettante a titolo di lievitazione costi finale, da erogare come di seguito specificato:

L. 192.188.640 a favore della cooperativa edilizia «Sardegna Centrale» S.r.l. di Nuoro, quale saldo netto dei contributi dovuti per la realizzazione dell'intervento;

L. 1.515.150 a favore del dott. Alberto Rossi, quale onorario netto da corrispondere a seguito dell'accertamento di regolare esecuzione delle opere;

L. 8.441.210 a favore dell'erario dello Stato, quale somma della ritenuta d'acconto applicata nei confronti della cooperativa, pari a L. 8.085.800, e della ritenuta d'acconto applicata sul compenso dell'accertatore, pari a L. 355.410;

Decreta:

Art. 1.

A chiusura dell'intervento di cui alla deliberazione n. 4816/1989 citata in premessa, è autorizzato l'impegno della somma complessiva di L. 202.145.000, così ripartita:

L. 192.188.640 a favore della cooperativa edilizia «Sardegna Centrale» S.r.l. di Nuoro, quale saldo netto dei contributi dovuti per la realizzazione dell'intervento;

L. 1.515.150 a favore del dott. Alberto Rossi, quale onorario netto da corrispondere a seguito dell'accertamento di regolare esecuzione delle opere;

L. 8.441.210 a favore dell'erario dello Stato, quale somma della ritenuta d'acconto applicata nei confronti della cooperativa, pari a L. 8.085.800, e della ritenuta d'acconto applicata sul compenso dell'accertatore, pari a L. 355.410.

Art. 2.

L'onere complessivo graverà sul cap. 7097 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1996

Il direttore generale: BITETTI

97A1017

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

DECRETO 1° febbraio 1997.

Indizione delle elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il D.A.G. in data 17 giugno 1994 con il quale sono stati nominati per un triennio dal 28 giugno 1994 i componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato;

Ritenuto che il 27 giugno 1997 scade la durata in carica degli attuali componenti elettivi in seno al suddetto Consiglio;

Considerato che occorre conseguentemente procedere all'indizione di nuove elezioni per la nomina dei componenti elettivi per il prossimo triennio;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Decreta:

Sono indette le elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato di cui alla lettera *d)* dell'art. 21 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Le elezioni avranno luogo il giorno 11 maggio 1997 in Roma presso la sede dell'Avvocatura generale dello Stato.

Con altro decreto si procederà alla nomina dei componenti dell'ufficio elettorale istituito dall'art. 22, primo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 1° febbraio 1997

L'avvocato generale: ZAGARI

97A0981

DECRETO 1° febbraio 1997.

Costituzione dell'ufficio unico elettorale per le elezioni dei componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Visto il proprio decreto in data 1° febbraio 1997 con il quale sono state indette le elezioni dei componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato di cui alla lettera *d)* dell'art. 21 della legge n. 103 del 1979;

Ritenuto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della legge sopra indicata occorre provvedere alla designazione dei componenti dell'ufficio elettorale ivi previsto chiamandone a far parte un vice avvocato generale dello Stato come presidente nonché due avvocati dello Stato alla seconda classe di stipendio in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato;

Decreta:

L'ufficio unico elettorale presso l'Avvocatura generale dello Stato di cui all'art. 22 della legge 3 aprile 1979, n. 103, è composto come segue:

avv. Stefano Onufrio, vice avvocato generale dello Stato, presidente;

avv. Gianna Maria De Socio, avvocato dello Stato alla seconda classe di stipendio;

avv. Giuseppe Macaluso, avvocato dello Stato alla seconda classe di stipendio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 1° febbraio 1997

L'avvocato generale: ZAGARI

97A0982

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1994, con il quale sono individuati i nuovi settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari;

Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 18 luglio 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

L'art. 5 (ordinamento didattico) dello statuto relativo al diploma universitario in «operatore di beni culturali» dal terzo comma viene modificato come segue:

Le prime sei discipline annuali concorreranno alla formazione di base e riguarderanno una disciplina per ciascuna delle seguenti aree:

I Anno

Area 1 - Diritto e organizzazione:
- storia del diritto italiano;
- diritto amministrativo;
- diritto pubblico;
- economia e organizzazione aziendale;
- diritto e legislazione dei beni culturali.

Area 2 - Storia:
- storia greca;
- storia romana;
- storia bizantina;
- storia medievale;
- storia moderna;
- storia contemporanea;
- storia del vicino oriente antico;
- storia dell'India e dell'Asia centrale;
- storia dell'Asia orientale.

Area 3 - Storia dell'arte:
- storia dell'arte greca e romana;
- storia dell'arte bizantina;
- storia dell'arte medievale;
- storia dell'arte moderna;
- storia dell'arte contemporanea;
- storia dell'arte musulmana;
- storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;
- storia dell'arte dell'Estremo Oriente;
- storia dell'arte del'Asia sud-orientale;
- storia dell'arte tibetana e mongola;
- storia dell'arte copta.

Area 4 - Storia della scienza:
- storia della scienza;
- storia del pensiero scientifico;
- storia della tecnica.

Area 5 - Informatica:
- informatica generale;
- telematica;
- elaborazione delle immagini.

Area 6 - Lingue straniere:
- lingua inglese;
- lingua francese;
- lingua tedesca;
- lingua spagnola.

Le altre 9 annualità riguarderanno e discipline raggruppate nelle aree previste per ciascuno degli 8 indirizzi in cui il corso di diploma potrà essere articolato, che di seguito si elencano. Il manifesto degli studi indicherà il numero delle discipline da scegliersi entro ciascuna area, fermo restando l'obbligo del concorso di ciascuna di esse. Nel caso dell'indirizzo informatico per i beni culturali, le discipline da scegliersi non potranno essere inferiori a due. Potrà trattarsi, oltreché di quelle inserite nell'area 2, anche di quelle contenute nell'area 5 della formazione di base.

INDIRIZZO ARCHIVISTICO

II Anno

Area 1 - Archivistica:
- archivistica generale;
- archivistica speciale medievale;
- archivistica speciale moderna e contemporanea.

Area 2 - Diplomatica:
- diplomatica;
- diplomatica contemporanea.

Area 3 - Paleografia:
- paleografia latina;
- codicologia;
- paleografia greca;
- esegesi delle fonti storiche.

Area 4 - Latino e greco:
- latino medievale;
- latino moderno;
- lingua latina;
- lingua greca.

Area 5 - Storia politica e delle istituzioni:
- antichità ed istituzioni medievali;
- storia degli antichi Stati italiani;
- storia e istituzioni del Mezzogiorno in età moderna;
- storia dell'Italia contemporanea.

INDIRIZZO BENI LIBRARI

II Anno

Area 1 - Scienze bibliotecarie:
- biblioteconomia;
- bibliografia;
- codicologia.

Area 2 - Archivistica:
- archivistica generale;
- archivistica medievale;
- archivistico moderna e contemporanea.

Area 3 - Diplomatica:

diplomatica;

diplomatica contemporanea;

paleografia latina;

paleografia greca.

Area 4 - Latino e greco:

latino medievale;

latino moderno;

lingua greca;

lingua latina.

Area 5 - Storia politica e delle istituzioni:

antichità ed istituzioni medievali;

storia dgli antichi Stati italiani;

storia e istituzioni del Mezzogiorno in età moderna;

storia dell'Italia contemporenea.

INDIRIZZO PER DOCUMENTALISTI

Anno

Area 1 - Scienze biblioteearie:

biblioteconomia;

bibliografia;

codicologia.

Area 2 - Informatica:

informatica applicata;

basi di dati e sistemi informativi;

sistemi di elaborazione;

gestione automatica degli archivi e delle biblioteche.

Area 3 - Letteratura:

letteratura italiana;

letteratura italiana del Rinascimento;

letteratura italiana moderna e contemporanea;

letteratura umanistica.

Area 4 - Teoria e tecnica della documentazione:

tecnica dei cataloghi e della classificazione;

teoria e tecnica della documentazione;

documentazione automatica;

sistemi informativi documentali e bibliografici.

Area 5 - Storia politica e delle istituzioni:

antichità ed istituzioni medievali;

storia degli antichi Stati italiani;

storia e istituzioni del Mezzogiorno in età moderna;

storia dell'Italia contemporanea.

INDIRIZZO STORICO ARTISTICO

II Anno

Area 1 - Storia dell'arte:

storia dell'arte greca e romana;

storia bizantina;

storia dell'arte medievale;

storia del'arte moderna;

storia del'arte contemporanea;

storia dell'arte mussulmana;

storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;

storia dell'arte dell'estremo oriente;

storia del'arte dell'Asia sud-orientale;

storia dell'arte tibetana e mongola;

storia dell'arte copta.

Area 2 - Arti applicate:

storia della miniatura;

storia del disegno, dell'incisione e della grafica;

archeologia industriale;

storia delle arti applicate e dell'oreficeria.

Area 3 - Teoria e tecnica delle arti:

museografia;

museotecnica;

storia delle tecniche artistiche;

teoria e storia della cartografia;

storia delle arti grafiche;

storia e tecnica della fotografia e degli audiovisivi;

teoria e tecnica della cinematografia;

storia delle tecniche del cinema;

museologia e storia del collezionismo;

metodologia della storia dell'arte;

storia delle tradizioni popolari;

storia della cultura materiale.

Area 4 - Teorie e tecniche del restauro:

teoria del restauro;

storia e tecniche del restauro delle opere d'arte;

chimica del restauro;

restauro dei materiali di documentazione audiovisiva;

teoria e tecniche del restauro dei manufatti.

Area 5 - Storia politica e delle istituzioni:

antichità ed istituzioni medievali;

storia degli antichi Stati italiani;

storia e istituzioni del Mezzogiorno in età moderna;

storia dell'Italia contemporanea.

INDIRIZZO BENI ARCHEOLOGICI

II Anno

Area 1 - Storia dell'arte antica:
storia dell'arte greca e romana;
storia dell'arte bizantina;
storia dell'arte dell'estremo oriente;
storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale.

Area 2 - Archeologia:
archeologia greca e romana;
archeologia della Magna Grecia;
archeologia fenicio-punica;
archeologia tardo-antica;
archeologia cristiana;
archeologia medievale;
egittologia;
archeologia del vicino e medio oriente;
archeologia e storia dell'arte dell'India;
archeologia e storia dell'arte iranica;
archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale;
archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;
archeologia e sotria dell'arte dell'Asia orientale;
numismatica.

Area 3 - Preistoria e protostoria:
ecologia preistorica;
civiltà preclassiche;
paletnologia;
protostoria europea;
paleontologia umana e animale;
etruscologia;
civiltà dell'Italia preromana.

Area 4 - Etnoantropologia:
etnologia;
antropologia culturale;
geografia storica;
antropologia storica del mondo antico;
storia delle tradizioni popolari;
storia della cultura materiale.

Area 5 - Lingue antiche:
lingua latina;
lingua greca.

INDIRIZZO INFORMATICO

II Anno

Area 1 - Diritto:
elementi di diritto per archivisti;
diritto e legislazione dell'informatica;
diritto d'autore.

Area 2 - Informatica:
informatica applicata;
gestione automatica degli archivi e delle biblioteche;
basi di dati e sistemi informativi;
sistemi di elaborazione.

Area 3 - Tecnica della documentazione:
tecnica dei cataloghi e classificazione;
teoria e tecnica della documentazione;
teoria e tecniche della documentazione audiovisiva.

Area 4 - Archivistica o bibliografia:
archivistica generale;
archivistica speciale;
bibliografia;
biblioteconomia.

INDIRIZZO STORICO-SCIENTIFICO

II Anno

Area 1 - Museografia e museotecnica:
museografia;
museotecnica;
catalogazioni;
teoria e storia dei sistemi di classificazione;
conservazione di beni culturali-scientifici;
conservazione e gestione delle mediateche.

Area 2 - Storia della scienza e della tecnica:
storia della scienza e della tecnica nell'età moderna;
storia della chimica;
storia della medicina;
archeologia industriale;
storia della biologia;
storia della fisica.

Area 3 - Storia della strumentazione scientifica:
storia degli strumenti scientifici;
tecnologia dell'istruzione;
museologia e storia del collezionismo scientifico.

Area 4 - Teoria e tecniche del restauro:
teoria del restauro;
restauro dei beni culturali-scientifici;
restauri dei reperti naturalistici;
restauro dei materiali di documentazione audiovisiva;
storia e tecniche del restauro.

Area 5 - Filosofia:
filosofia della scienza;
filosofia teoretica;
storia della filosofia.

INDIRIZZO ARCHIVISTICO

III Anno

Area 6 - Scienze biblioteearie:

biblioteconomia;

bibliografia;

bibliologia.

Area 7 - Tecnologie archivistiche:

tecnologie archivistiche;

informatica applicata agli archivi;

procedure di formazione e oganizzazione degli archivi.

Area 8 - Restauro:

teoria del restauro;

restauro del libro a stampa e del manoscritto;

storia e tecniche del restauro.

Area 9 - Letteratura:

letteratura italiana;

letteratura italiana del Rinascimento;

letteratura umanistica.

INDIRIZZO BENI LIBRARI

III Anno

Area 6 - Tecnologia e tecniche della documentazione:

tecnica dei cataloghi e classificazione;

teoria e tecnica della documentazione;

documentazione automatica;

gestione automatica degli archivi e delle biblioteche;

sistemi informativi documentali e bibliografici.

Area 7 - Storia del libro:

storia della stampa e dell'editoria;

storia del libro;

storia delle biblioteche;

codicologia;

storia della tradizione manoscritta;

paleografia latina;

paleografia greca.

Area 8 - Restauro:

teoria del restauro;

restauro del libro a stampa e del manoscritto;

teoria e tecniche del restauro.

Area 9 - Letteratura:

letteratura italiana;

letteratura italiana del Rinascimento;

letteratura umanistica.

INDIRIZZO PER DOCUMENTALISTI

III Anno

Area 6 - Statistica ed economia:

elementi di statistica;

economia politica;

scienza dell'amministrazione;

economia dell'arte e della cultura.

Area 7 - Tecnologia della documentazione:

gestione automatica degli archivi e delle biblioteche;

sistemi informativi documentali e bibliografici.

Area 8 - Restauro:

teoria del restauro;

restauro del libro a stampa e del manoscritto;

storia e tecniche del restauro;

restauro dei materiali di documentazione audiovisiva.

INDIRIZZO STORICO-ARTISTICO

III Anno

Area 6 - Disegno e rilievo:

disegno e rilievo;

elementi di topografia e fotogrammetria.

Area 7 - Discipline artistiche:

psicologia dell'arte;

semiologia delle arti;

sociologia dell'arte.

Area 8 - Estetica:

estetica;

storia e critica del cinema;

storia della critica d'arte;

fenomenologia degli stili;

semiotica del cinema;

semiotica.

Area 9 - Lingua e letteratura:

letteratura italiana;

letteratura italiana del Rinascimento;

letteratura umanistica;

lingua latina;

letteratura italiana moderna e contemporanea.

INDIRIZZO BENI ARCHEOLOGICI

III Anno

Area 6 - Tecniche del rilevamento e della documentazione:

rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;

metodologia e tecniche della ricognizione e dello scavo;

telerilevamento e rilevazione di immagini;
elementi di topografia e fotogrammetria;
topografia antica.

Area 7 - Archeometria:
rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;
archeometria;
geoarcheologia;
biarcheologia;
elementi di ecologia.

Area 8 - Restauro:
teoria e tecniche del restauro dei manufatti archeologici;
storia e tecniche del restauro;
museografia;
museotecnica;
museologia e storia del collezionismo;
chimica del restauro.

INDIRIZZO INFORMATICO

III Anno

Area 5 - Restauro:
teoria del restauro;
restauro del libro a stampa e del manoscritto;
storia e tecniche del restauro.

Area 6 - Storia della scienza:
storia della scienza e della tecnica nell'età moderna;
storia del pensiero scientifico moderno e contemporaneo.

Area 7 - Museografia e museotecnica:
museografia;
museologia e storia del collezionismo;
museotecnica;
catalogazioni;
teoria e storia dei sistemi di classificazione;
conservazione di beni culturali-scientifici.

INDIRIZZO STORICO-SCIENTIFICO

III Anno

Area 6 - Analisi dei materiali:
analisi chimica;
analisi diffrattometrica e strutturale;
analisi chimica strumentale;
analisi della corrosione e protezione dei materiali.

Area 7 - Natura dei materiali:
petrografia dei beni culturali;
metallografia dei beni culturali;
materiali cellulosici, tessuti e legno;
materiali ceramici, vetrosi, leganti;
materiali organici e biologici.

Area 8 - Archeometria:
archeometria metodologica;
geoarcheometria;
petroarcheometria;
bioarcheometria;
ecologia preistorica.

INDIRIZZO BENI MUSICALI

Area 1 - Storia:
storia della musica;
storia della musica dell'età classica;
storia della musica medievale e rinascimentale;
storia della musica dell'età moderna;
storia della musica contemporanea;
storia della musica popolare.

Area 2 - Tecniche della musica:
elementi di elettroacustica;
organologia;
elementi di armonia e contrappunto.

Area 3 - Semiologia:
storia delle notazioni musicali;
paleografia musicale;
paleografia musicale bizantina;
semiologia musicale;
teoria e storia della notazione musicale del medioevo;
teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento.

Area 5 - Documentazione, conservazione e restauro:
bibliologia e storia della tradizione manoscritta;
metodologia e tecniche del restauro dei beni musicali;
museotecnica e museografia musicale;
documentazione musicale.

Area 6 - Teoria musicale:
teoria musicale;
storia della teoria musicale classica;
storia della teoria musicale medievale e rinascimentale.

Area 7 - Discipline ausiliarie:
estetica musicale;
drammaturgia musicale;
metodologia della critica musicale;
etnomusicologia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 30 ottobre 1996

Il rettore

97A0920

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 30 gennaio 1997, **n. 1/97**

Note interpretative in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1996, n. 483, in materia di contributo sugli interessi relativi a finanziamenti concessi su sovvenzioni statali ad attività musicali e teatrali di prosa.

1. A seguito di quesiti ed osservazioni giunti agli uffici del Dipartimento dello spettacolo, sia da parte degli operatori sia da parte di istituti di credito, ed in particolare dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale (nota 6 novembre 1996), si ritiene opportuno fornire le presenti note interpretative, in ordine alla applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1996, n. 483, recante disposizioni di attuazione dell'art. 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203.

2. Premessa.

L'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, nel definire la «gestione dei finanziamenti erogati dallo Stato», statuisce che il Fondo istituito dall'art. 2 della legge 10 maggio 1983, n. 182, è utilizzato, a decorrere dal 1° gennaio 1994, per la corresponsione di contributi sugli interessi relativi a finanziamenti concessi sia dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale, sia da altre banche, enti o società finanziarie, in favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa.

Il citato art. 4 prevede, inoltre:

a) che alla gestione del fondo si applicano le disposizioni dell'art. 27, ultimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

b) che «la misura di contributi e le modalità ed i termini per la loro corresponsione» sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

In ordine al precedente punto *a)*, occorre richiamare l'attenzione sull'art. 2, comma 200, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha prolungato a quarantadue mesi il periodo di affidamento della gestione dei fondi statali istituiti a sostegno delle attività cinematografiche (e quindi, per il caso in oggetto, di prosa e musica), da parte della Banca nazionale del lavoro.

Quanto al precedente punto *b)*, è noto che le disposizioni indicate dal comma 2 del citato art. 4 sono state emanate solo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1996, n. 483, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 settembre 1996 (e, conseguentemente, entrate in vigore, per la naturale vacatio delle disposizioni regolamentari — art. 10 disp. prel. al cod. civ. — il 2 ottobre 1996).

3. La decorrenza dei contributi.

Il termine iniziale da considerare ai fini della individuazione delle operazioni di finanziamento per le quali è possibile la corresponsione di contributi sugli interessi, deve essere identificato, a parere di questa amministrazione, nel 1° gennaio 1994; in altri termini, oggetto della predetta corresponsione di contributi sugli interessi — sussistendone, ovviamente, tutte le altre condizioni di legge — sono i finanziamenti concessi a decorrere dalla suddetta data 1° gennaio 1994, sia dalla Banca nazionale del lavoro, sia da altri istituti (banche, enti o società finanziarie).

Tale determinazione temporale, discendendo direttamente dall'art. 4 del decreto-legge n. 97/1995, non è in alcun modo condizionata dalla pubblicazione del regolamento avvenuta solo in data 18 settembre 1996. Ciò in quanto, in primo luogo, la individuazione della decorrenza temporale è direttamente effettuata dalla legge, e quindi da fonte primaria (si ricorda, a tal fine, che la data del 1° gennaio 1994 è prevista fin dal decreto-legge 2 ottobre 1993 n. 394, e poi dalle successive reiterazioni, decreti dei quali l'art. 1 della legge n. 203/1995, di conversione, ha fatti salvi gli effetti). In secondo luogo, il comma 2 del citato art. 4 demanda al regolamento solo la determinazione della misura, delle modalità e dei termini per la corresponsione dei contributi, e non già la delimitazione temporale» della materia.

Né, d'altra parte, il regolamento (prescindendo dalla illegittimità che una eventuale disposizione di tale tipo presenterebbe) ha stabilito una decorrenza diversa.

Lo stesso Consiglio di Stato (parere dell'adunanza generale 9 novembre 1995) afferma che la novità del provvedimento consiste nell'ampliamento degli istituti di credito «ai quali sarà possibile, a decorrere dal 1994, rivolgersi per ottenere le medesime facilitazioni al livello di contributi sugli interessi».

4. Le operazioni assistibili da contributo.

a) L'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1996, n. 483, identifica come oggetto del contributo sugli interessi non meri finanziamenti», bensì «finanziamenti concessi su sovvenzioni statali», assegnate per le attività musicali e teatrali.

Pur osservando che tale limitazione non è prevista dall'art. 4 del decreto-legge n. 97/1995, si deve in ogni caso sottolineare che, in quanto introdotta dal regolamento entrato in vigore il 2 ottobre 1996, tale limitazione non può riferirsi ai finanziamenti concessi anteriormente a tale ultima data. Ne consegue che, poiché l'art. 4 del decreto-legge n. 97/1995, si riferisce esclusivamente a «finanziamenti», non ha rilievo, per il periodo anteriore al 2 ottobre 1996, la natura del contributo (statale, regionale, ecc.) cui inerisce l'eventuale finanziamento concesso.

b) L'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1996, n. 483 («Modalità e termini per la corresponsione del contributo sugli interessi»), ai commi 1 e 3, si riferisce espressamente ad ipotesi di «cessione» del contributo, al fine di ottenere il finanziamento.

È stato quindi posto il problema se il riferimento alla «cessione» deve intendersi come avente il carattere della esclusività, ovvero se esso possa essere interpretato in modo estensivo, comprendendo anche altri istituti consimili, quali la procura irrevocabile all'incasso ovvero finanziamenti disposti nel quadro di una convenzione per la gestione del servizio di tesoreria e di cassa (ipotesi relativa, ad esempio, all'Ente teatrale italiano).

Al fine della giusta soluzione del problema prospettato, occorre ancora una volta ricordare che l'art. 4 del decreto-legge n. 97/1995 individua l'oggetto del contributo sugli interessi nei «finanziamenti» concessi a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa. La disciplina primaria, quindi, non individua nella «cessione» della sovvenzione pubblica né l'oggetto dell'intervento sugli interessi, né la condizione indispensabile per tale intervento. La «cessione» del contributo, ove ricorra, appare come meramente strumentale al finanziamento, ma non è, a tutta evidenza, l'operazione considerata dalla norma primaria, che rimane, esclusivamente, il finanziamento in sè considerato.

A ciò va aggiunto che, relativamente alla «cessione», aspetto sicuramente «nuovo» rispetto al testo di legge, la norma — ove anche sia interpretata restrittivamente — non potrebbe che valere a decorrere dal 2 ottobre 1996. Occorre, quindi, ritenere che il riferimento alla «cessione» effettuato dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1996, n. 483, vada inteso in senso meramente esplicativo, in quanto una interpretazione restrittiva comporterebbe la probabile illegittimità della norma stessa, sia perché limitativa del contenuto dell'art. 4, comma 1, decreto-legge n. 97/1995, sia perché debordante dai limiti imposti alla fonte regolamentare dal comma 2 del già citato art. 4.

Ne consegue che possono formare oggetto di contributi sugli interessi sia finanziamenti accompagnati da procura irrevocabile all'incasso, sia finanziamenti erogati nel quadro di una unica convenzione di tesoreria.

Per le stesse ragioni, rientrano nella ammissibilità a contributo anche i cd. «prefinanziamenti» posti in essere dalla BNL e concessi su sovvenzioni statali da assegnare.

E ciò a maggior ragione laddove, come esposto dai diversi soggetti che hanno richiesto i chiarimenti ministeriali, tali istituti, diversi dalla cessione del contributo, presentano i medesimi requisiti di forma richiesti per la cessione dall'art. 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

5. Modalità applicative.

Le interpretazioni sin qui esposte consentono di puntualizzare alcuni aspetti applicativi del regolamento.

a) Ai fini della erogazione del contributo sugli interessi, pur non essendo indispensabile la presenza della «cessione del contributo», nei sensi precisati al precedente punto 4, occorre, tuttavia, che la documentazione presentata al gestore del Fondo sia idonea a provare sia il momento temporale del finanziamento, al quale il contributo sugli interessi inerisce, sia, in particolare, la destinazione del finanziamento ad attività musicale ovvero ad attività teatrale di prosa, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4 del decreto-legge n. 97/1995.

b) Ai fini della concreta erogazione degli interessi sui contributi, per i casi in cui non sia presente la cessione dei contributi medesimi, l'indicazione contenuta nell'art. 2 del regolamento alla «data di operatività della cessione», deve essere necessariamente riferita alla data dell'operazione di finanziamento concretamente effettuata.

6. Termini del procedimento.

L'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1996, n. 483, prevede, al fine della erogazione dei contributi, che i soggetti finanziatori facciano pervenire, entro il 31 gennaio di ogni anno, «l'estratto conto riferito al 31 dicembre dell'anno precedente».

È di tutta evidenza che tale modalità, introdotta da un regolamento entrato in vigore solo il 2 ottobre 1996, non può riferirsi agli anni 1994 e 1995, per i quali il termine è già decorso.

Ove i soggetti interessati non abbiano già provveduto alla comunicazione relativa ai detti anni 1994 e 1995 all'istituto gestore del fondo, sarà, in ogni caso, quest'ultimo, informandone il Dipartimento dello spettacolo, ad impartire disposizione attuative, così come previsto dall'art. 4 del più volte citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 483 del 1996.

Il Ministro
delegato per lo spettacolo
VELTRONI

97A1005

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del presidente dell'Istituto per il credito sportivo

Con decreto del Ministro delegato per lo spettacolo e lo sport, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 30 gennaio 1997, il dott. Francesco Trazzi è stato nominato presidente dell'Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma, per il quadriennio 1997-2001.

97A0943

Sostituzione della ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana

Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 novembre 1996, d'intesa con il Ministro della sanità e il Ministro della difesa, registrati alla Corte dei conti il 5 febbraio 1997, registro n. 1 Presidenza, fogli numeri 18 e 19, la sig.ra Carla Pulcinelli Cossu è stata rimossa dalla carica di ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana e la sig.ra Anna Maria Ghignoni è stata nominata alla stessa carica.

97A1051

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo d'Australia, con allegato e scambio di note interpretativo, firmato a Roma il 28 giugno 1993.

Il giorno 12 dicembre 1996 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo d'Australia, con allegato e scambio di note interpretativo, firmato a Roma il 28 giugno 1993, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 26 ottobre 1995 n. 474, pubblicata nel supplemento ordinario n. 135 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 novembre 1995.

In conformità all'art. 7, l'accordo è entrato in vigore il giorno 12 dicembre 1996.

97A0952

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Ghemme».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Ghemme» — già riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1969 e successivamente modificata con decreto ministeriale 28 febbraio 1995 — ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendone, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Ghemme»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Ghemme» è riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a d.o.c.g. «Ghemme» deve essere ottenuto da uve proveninti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione:

Nebbiolo (Spanna; minimo 75%;

Vespolina ed Uva Rara da sole o congiuntamente per un massimo del 25%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve ricade in provincia di Novara, in parte del territorio amministrativo del conune di Ghemme ed in parte nel territorio amministrativo del comune di Romagnano Sesia, limitatamente ai terreni circoscritti da: strada statale 299 di Alagna, dal confine comunale di Ghemme in direzione Sizzano, fino a raggiungere, a nord ovest, la strada statale 142; a nord la strada statale 142; a nord est la strada provinciale 107 di Romagnano Sesia; la strada della Mauletta; la strada comunale del Cantalupo; il confine comunale di Ghemme, fino al raggiungimento della ferrovia Santhià-Arona; il torrente Strego ed il torrente Strona fino al confine comunale con Sizzano; il confine comunale di Sizzano fino alla statale 299 di Alagna.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino d.o.c.g. «Ghemme» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire all'uva ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione nell'albo, unicamente i vigneti collinare di giacitura ed orientamento adatti, con esclusione di quelli impiantati su terreni di fondo valle od esposti a nord.

Le forme di allevamento devono essere a controspalliera. I sesti di impianto ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque autorizzati dagli organi tecnici competenti ed in ogni caso atti a non modificare le peculiarità organolettiche dell'uva, del mosto e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione massima di uva in coltura specializzata non deve superare gli 80 quintali ad ettaro. La produzione media di uva per ceppo non puo essere superiore a 3 chilogrammi.

A detti limiti, anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini d.o.c.g. «Ghemme» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

I nuovi vigneti ed i reimpianti destinati alla produzione del vino a d.o.c.g. «Ghemme», a partire dall'anno solare successivo al'entrata in vigore del presente disciplinare, devono avere una densità minima di 2.900 viti per ettaro.

I vigneti potranno essere adibiti alla produzione del vino a d.o.c.g. «Ghemme» solo a partire dal quarto anno dall'impianto. La resa massima di uva per ettaro del quarto anno non dovrà superare il 70%. L'eventuale produzione del terzo anno potrà essere rivendicata con la d.o.c. «Colline Novaresi», nei cui albi i terreni vitati relativi alla d.o.c.g. «Ghemme» sono automaticamte iscritti.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, di conservazione, di invecchiamento in botti di legno, di imbottigliamento e di affinamento in bottiglia, devono essere effettuate all'interno dei territori comunali di Ghemme e Romagnano Sesia.

Tuttavia tali operazioni sono consentite, su autorizzazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche anche in cantine ubicate al di fuori del suddetto territorio, purché situate nei seguenti comuni della provincia di Novara: Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Grignasco, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesta, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna, Veruno e nel comune di Gattinara in provincia di Vercelli.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita, oltre detto limite decade il diritto alla d.o.c.g. per tutto il prodotto.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti e tutte le altre consentite dalla vigente normativa.

Per avere diritto alla denominazione di origine controllata e garantita il vino «Ghemme» deve essere sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento di tre anni, di cui per almeno venti mesi in botti di legno ed affinato per almeno nove mesi in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno al quale si riferisce la vendemmia. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Ghemme» una gradazione alcolica minima naturale di 11,5°.

È consentita a scopo migliorativo l'aggiunta, nella misura massima del 15%, di vino atto alla denominazione di origine controllata e garantita, sia ad altro vino atto alla medesima denominazione, sia a vino aventi i requisiti del vino «Ghemme». Tale pratica può essere eseguita una sola volta.

Fermo restando l'invecchiamento in contenitori di legno, si potrà tenere il 5% di vino dell'annata in invecchiamento in contenitori diversi da usarsi esclusivamente per colmature.

Art 6.

Il vino a d.o.c.g. «Ghemme» puo essere designato in etichetta con la menzione «riserva» qualora derivi da uve aventi un titolo alcolometrico naturale minimo del 12% e sia stato sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento di quattro anni, di cui almeno 25 mesi in botti di legno ed almeno 9 mesi di affinamento in bottiglia.

Art. 7.

Il vino a d.o.c.g. «Ghemme», all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino anche con riflessi granata;

odore: profumo caratteristico, fine, gradevole ed etereo;

sapore: asciutto, sapido, con fondo gradevolmente amarognolo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: gradi 12;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 23 per mille.

Il vino a d.o.c.g. Ghemme «riserva», nell'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino tendente al granata;

odore: profumo caratteristico, fine, gradevole ed etereo;

sapore: sottile, asciutto, sapido, armonico, austero ma vellutato, con fondo gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: gradi 12,5;

estratto secco netto minimo: 24 per mille.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 del presente disciplinare è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da «riserva», ivi compresi gli aggettivi: superiore, extra, fine, selezionato e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, toponimi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Nella presentazione e designazione del vino a d.o.c.g. «Ghemme» la menzione riserva deve figurare in etichetta sotto la denominazione di origine controllata e garantita.

Sulle bottiglie contenenti il vino a d.o.c.g. «Ghemme» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 9.

Il vino a d.o.c.g. «Ghemme» deve essere immesso al consumo in bottiglie di capacità non superiore ai 5 litri.

È fatto obbligo l'uso di bottiglie esclutivamente di forma Borgognona o Bordolese di vetro scuro, munite di tappo di sughero rasobocca.

97A0953

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Golfo del Tigullio».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» - già riconosciuta come indicazione geografica con decreto dirigenziale 2 novembre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 1995) - ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini della emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, Comitato nazionale pr la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione
dei vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» è riservata ai vini bianchi, rossi, rosati, passiti, frizzanti, spumanti e se nel caso con nome di vitigno, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» Bianco, Rosso, e Rosato devono essere ottenuti mediante vinificazione delle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Golfo del Tigullio» bianco:

Vermentino: dal 20 al 70%;

Bianchetta Genovese: dal 20 al 70%.

Possono concorrere alla produzione di detto vini altri vitigni a bacca bianca non aromatici, da soli o congiuntamente raccomandati e/o autorizzati in provincia di Genova fino ad un massimo del 40%.

«Golfo del Tigullio» rosso e rosato:

Ciliegiolo: dal 20 al 70%;

Dolcetto: dal 20 al 70%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca nera non aromatici, da soli o congiuntamente raccomandati e/o autorizzati in provincia di Genova fino ad un massimo del 40%.

I vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» con la menzione di uno dei seguenti vitigni:

Bianchetta Genovese;

Vermentino;

Ciliegiolo,

devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, da soli o congiuntamente raccomandati e/o autorizzati in provincia di Genova fino ad un massimo del 15%.

I vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» Moscato e «Golfo del Tigullio» Moscato Passito devono essere ottenuti da uve provenienti dal vitigno Moscato Bianco per il 100%.

I vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» Passito devono essere ottenuti da uve bianche, da sole o congiuntamente, prodotte nella zona delimitata dal successivo articolo 3.

I vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» Moscato Passito deve essere ottenuto dal 100% da uve provenienti dal vitigno Moscato Bianco.

La menzione Moscato è riservata ai vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» ottenuti da uve provenienti dal vitigno Moscato Bianco per il 100%.

Sono ammesse anche le seguenti tipologie:

Novello: solo rosso;

Spumante: solo bianco;

Frizzante: bianco, rosso e rosato.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» devono essere prodotte nella zona della provincia di Genova geograficamente delimitata da:

la città di Genova e la linea ferroviaria a scartamento ridotto Genova-Caselle, situata nel territorio del comune di Genova, sino al punto di intersezione con il territorio del comune di Sant'Olcese, a ovest;

il Mar Ligure da Genova fino al confine con la provincia di La Spezia, a sud e a sud-est;

i confini settentrionali dei comuni della provincia di Genova di: Genova, Davagna, Lumarzo, Neirone, Favale di Malvaro, Lorsica, Orero, San Colombano Certenoli, Borzonasca, a nord;

i confini orientali dei comuni della provincia di Genova di: Borzonasca, Mezzanego, Nè, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese e Moneglia.

Sono quindi compresi nell'area i seguenti comuni della provincia di Genova:

A) *Per l'intero territorio:*

Avegno Bargagli, Bogliasco, Borzonasca, Camogli, Carasco, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure; Davagna, Favale di Malvaro, Lavagna, Leivi, Lumarzo, Mezzanego, Moneglia, Nè, Neirone, Orero, Pieve Ligure, Portofino, Rapallo, Recco, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante, Sori, Tribogna, Uscio e Zoagli;

B) *Per parte del loro territorio:*

Genova, Lorsica, Moconesi.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, con esclusione di quelli umidi o non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati e/o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari delle uve e dei vini.

I nuovi impianti e reimpianti dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 4000.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È ammessa l'irrigazione di soccorso una volta all'anno, prima dell'invaiatura.

La resa massima delle uve per ettaro per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» non deve essere superiore a 9 t.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La regione Liguria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia, può in relazione dell'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

La resa massima delle uve fresche in vino finito (ad esclusione della tipologia passito) non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 5.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,5% per i bianchi e di 10% per i rossi e rosati con o senza indicazione del vitigno.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche.

Nella vinificazione delle uve per i vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» bianco passito, e «Golfo del Tigullio» moscato passito le stesse devono essere appassite su pianta o graticci o in locali idonei, con esclusione dell'aria riscaldata artificialmente, fino a presentare un tenore zuccherino minimo di 260 g/lt e la resa massima di uva in vino finito deve non essere superiore 50%.

È ammessa la pratica dell'arricchimento per tutte le tipologie ad esclusione della tipologia «passito» con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Le operazioni di spumantizzazione devono essere effettuate con il metodo della fermentazione naturale in autoclave o in bottiglia, con l'esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.

Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo della regione Liguria.

È consentito che le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini destinati alla produzione degli spumanti siano effettuate nell'ambito degli interi territori della regione Liguria e delle regioni limitrofe.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Golfo del Tigullio» Bianco:

colore: giallo paglierino più o meno carico;
odore: delicato, persistente;
sapore: secco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.
È prevista la tipologia Frizzante.

«Golfo del Tigullio» Rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: discretamente persistente con tenue vinosità;
sapore: asciutto, di medio corpo, con vena tannica;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 21 per mille;
Sono previste le tipologie Frizzante e Novello.

«Golfo del Tigullio» Rosato:

colore: rosato;
odore: vinoso, di profumo delicato;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille;
È prevista la tipologia Frizzante.

«Golfo del Tigullio» Bianchetta Genovese:

colore: giallo paglierino più o meno carico;
odore: fine, delicato, discretamente persistente;
sapore: secco, sapido, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.
È prevista la tipologia Frizzante.

«Golfo del Tigullio» Moscato:

colore: giallo paglierino piuttosto carico, anche tendente al dorato;
odore: aromatico, caratteristico di moscato;
sapore: dolce, sapido, di buona parsistenza aromatica, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%, di cui svolti almeno 5,5% e non oltre 7%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille;

«Golfo del Tigullio» Vermentino:

colore: giallo paglierino anche con riflessi verdognoli;
odore: caratteristico, delicato, fruttato;
sapore: secco, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.
È prevista la tipologia Frizzante.

«Golfo del Tigullio» Ciliegiolo:

colore: da rosso cerasuolo a rosso rubino;
odore: fruttato, intenso, persistente;
sapore: sapido, di buon corpo, armonico;
titolo alcolomerico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 21 per mille.
Sono previste le tipologie Frizzante e Novello.

«Golfo del Tigullio» Spumante:

colore: paglierino;
odore: fine, persistente;
sapore: secco, fresco, leggero ma persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

«Golfo del Tigullio» Passito:

colore: giallo oro più o meno carico;
odore: ampio, intenso, persistente;
sapore: dolce, caldo, sapido, pieno, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,5% di cui almeno 14% svolto;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

«Golfo del Tigullio» Moscato passito:

colore: giallo oro più o meno intenso;
odore: intenso, complesso, caratteristico dell'uva moscato;
sapore: dolce, caldo. armonico, molto aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,5% di cui almeno 11% svolto;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

È facoltà del Ministero delle risorse, agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

I vini rossi atti a fregiarsi della denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» di cui all'art 2, possono utilizzare in etichetta l'indicazione novello secondo la vigente normativa per i vini novelli.

I vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» con una pressione in bottiglia non superiore a 2,5 bar devono rispondere alla normativa dei vini frizzanti e devono recare in etichetta, dopo la designazione, la scritta Vino frizzante o Frizzante.

I vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» con la menzione passito devono essere messi al consumo dopo il 1° novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Art. 8.

Per i vini di cui all'art. 2 la designazione «Golfo del Tigullio» immediatamente seguita dalla dicitura «denominazione di origine controllata», dovrà precedere in etichetta la specificazione relativa al vitigno.

Per i vini di cui all'art. 2 la specificazione del vitigno dovrà essere riportata in etichetta con caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione «Golfo del Tigullio» e con lo stesso colore.

È vietato usare assieme alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 qualsivoglia qualificazione aggiuntiva, non prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

I vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» immessi al consumo in contenitori di vetro di capacità nominale fino a 1,5 litri compresa, devono essere chiusi solo con tappo di sughero, ad eccezione delle capacità da 0,187 a 0,350 che possono essere chiuse anche con tappo metallico. Per ciò che concerne la presentazione, debbono essere consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio, con l'esclusione del tappo a corona.

Per tutte le tipologie a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» è obbligatoria in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile.

97A1055

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 22016 del 25 gennaio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edizioni Madre, con sede in Brescia e unità di Brescia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 16 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 4 unità, su un organico complessivo di 7 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani, ove interessato, sono altresì autorizzati — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edizioni Madre — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22017 del 25 gennaio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 1996 al 31 agosto 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standa, con sede in Milano e unità di Monopoli (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 37,3 ore settimanali a 26,30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 15 unità, di cui 1 part-time da 24 a 18 ore medie settimanali e 1 part-time da 20 a 16 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 146 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standa, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22018 del 25 gennaio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standa, con sede in Milano e unità di Francavilla Fontana (Brindisi), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 37,3 ore settimanali a 28,12 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 8 unità, su un organico complessivo di 73 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standa, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22019 del 25 gennaio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Boheringer Mannheim Italia, con sede in Milano e unità di Milano e Monza (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,33 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 140 unità, afferente la divisione «diagnostici», su un organico complessivo di 1.297 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Boheringer Mannheim Italia, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22020 del 25 gennaio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ora Elettrica, con sede in Milano e unità di Roma e Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 29 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 12 unità, su un organico complessivo di 40 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ora Elettrica, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22021 del 25 gennaio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 13 gennaio 1996 al 15 luglio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bellini, con sede in Milano e unità di Vellezzo Bellini (Pavia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 18 unità, su un organico complessivo di 18 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bellini, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22022 del 25 gennaio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1996 al 30 settembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SO.GE.SER., con sede in Bari e unità di Bari, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 384 unità, su un organico complessivo di 461 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SO.GE.SER., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22023 del 25 gennaio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 novembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stanhome, con sede in Roma e unità Nazionali, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 55 unità, di cui 35 part-time da 30 a 22,5 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 630 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stanhome, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22024 del 25 gennaio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 2 novembre 1995 al 1° novembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Giuseppe Orsini, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 7 unità, su un organico complessivo di 52 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Giuseppe Orsini, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22025 del 25 gennaio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 18 ottobre 1994 al 17 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Covalca plastici, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 19 unità, su un organico complessivo di 32 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Covalca plastici, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22026 del 25 gennaio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 22 novembre 1994 al 21 novembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Campanile, con sede in Napoli e unità c/o USL 20 di Aversa Osp. «Maddalena» (Caserta), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 40 unità, su un organico complessivo di 40 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Campanile, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22027 del 25 gennaio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 22 novembre 1994 al 21 novembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sarim, con sede in Salerno e unità c/o USL 20 di Aversa Osp. «Moscati» (Caserta), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 24 unità, su un organico complessivo di 24 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sarim, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22028 del 25 gennaio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto farmaco biologico Ripari-Gero, con sede in Monteriggioni (Siena) e unità di Monteriggioni (Siena), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 19 unità, su un organico complessivo di 28 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto farmaco biologico Ripari-Gero, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22029 del 25 gennaio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Linea Esse, con sede in Gussago (Brescia) e unità di Gussago (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 60 unità, di cui 19 part-time da 20 a 12 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 60 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Linea Esse, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

97A1008

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato relativo al programma di cofinanziamento per il partenariato con le Repubbliche dell'ex URSS [Tacis Partnership and Cooperation Programme (1996 PCPIV)].

Si fa seguito a quanto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 12 dicembre 1996, pag. 63, per comunicare che, a causa della ritardata trasmissione da parte della Commissione europea del pacchetto informativo del programma di partenariato Tacis (PCPIV) -- comprendente sia le linee guida che il modulo per la presentazione delle domande -- le proposte dovranno essere inviate al Ministero del commercio con l'estero entro le 14 di giovedì 3 aprile 1997, anziché entro le 17 di giovedì 13 marzo 1997.

Per ulteriori informazioni è disponibile un servizio di segreteria tecnica dal lunedì al venerdì (ore 10-12) ai seguenti numeri: 06/5993.2588-2552/2598.

97A0946

MINISTERO DELLA DIFESA

Modificazioni allo statuto dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1996 sono state approvate le modifiche apportate al testo dello statuto dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito.

97A0954

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini ad acquistare un complesso immobiliare

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1996 l'Associazione nazionale alpini è stata autorizzata ad acquistare dalla società «C.C.I.E.M.A. - Costruzioni civili ed industriali, manutenzioni e affini S.p.a.» di Parma un complesso immobiliare sito nella stessa città.

97A0955

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 10 febbraio 1997

Dollaro USA	1625,56
ECU	1907,59
Marco tedesco	982,51
Franco francese	291,06
Lira sterlina	2653,08
Fiorino olandese	874,76
Franco belga	47,622
Peseta spagnola	11,609
Corona danese	257,78
Lira irlandese	2603,98
Dracma greca	6,256
Escudo portoghese	9,779
Dollaro canadese	1202,69
Yen giapponese	13,251
Franco svizzero	1140,98
Scellino austriaco	139,62
Corona norvegese	248,90
Corona svedese	221,41
Marco finlandese	331,37
Dollaro australiano	1231,69

97A1082

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.20683.XVJ (1108) del 20 dicembre 1996 il manufatto esplosivo, nonché i relativi componenti esplosivi di seguito riportati, che la ditta Simmel Difesa S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento in Colleferro (Roma), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come a fianco di ciascuno indicato:

«Cartuccia cal. 76/62 PFF IM84» - cat. I - gruppo C (priva di innesco) conforme al disegno PR 761001090, n. ONU 0006 1.1E,

componenti:

«Proietto carico cal. 76/62 PFF IM84» - cat. I - gruppo C (privo di spoletta), n. ONU 0169 1.2D;

«Cannello a percussione TR54/63» - cat. V - gruppo B, n. ONU 0376 1.4S;

«Capsula per cannello a percussione TR54/63» - cat. V - gruppo B, n. ONU 0044 1.4S.

97A0957

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.15129.XVJ (1065) del 20 dicembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato «Naples Flower (Fiore di Napoli) calibro 100», che la ditta Ipon S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica sita in Ottaviano (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.20979.XV.J (962) del 20 dicembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato «Tric-Trac Trichetto allegro 8 pieghe», che la ditta Capasso Maria intende produrre nella propria fabbrica sita in Villa Literno (Caserta), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

97A0956

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico disciplinare: E03A «ecologia», disciplina «ecologia».

Gli aspiranti al trasferimento, professori di ruolo di seconda fascia presso altro ateneo, potranno presentare domanda solamente se hanno prestato tre anni di servizio oppure hanno iniziato il terzo di servizio presso la loro attuale sede.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, in carta legale, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento (solo per i candidati esterni), direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di ruolo di seconda fascia presso l'università di appartenenza.

97A1010

REGIONE SICILIA

Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea di una zona nei comuni di Modica e Scicli

Si avvisa che nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 2 dell'11 gennaio 1997, parte I, è stato pubblicato il decreto assessoriale del 9 dicembre 1996 concernente la proroga del vincolo di immodificabilità temporanea, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991, della zona denominata «Conca del Salto», ricadente nei territori comunali di Modica e Scicli (Ragusa).

97A0959

Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea di una zona in comune di Sciacca

Si avvisa che nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 64 del 28 dicembre 1996, parte I, è stato pubblicato il decreto assessoriale del 9 dicembre 1996 concernente la proroga del vincolo di immodificabilità temporanea, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991, della zona di fascia costiera, dal promontorio di capo San Marco alla foce del fiume Carboj, ricadente nel territorio comunale di Sciacca (Agrigento).

97A0960

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato recante: «Provvedimenti concernenti le concessioni minerarie». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 1997)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del decreto ministeriale del 1° ottobre 1996 concernente la concessione mineraria per anidrite carbonica denominata «Ambra», riportata a pag. 28, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... dell'estensione di ha *138*, ...», leggasi: «... dell'estensione di ha *222*, ...».

97A0914

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 23 ottobre 1996, n. 628, concernente: «Regolamento recante norme per l'approvazione e l'omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 14 dicembre 1996).

Nell'allegato tecnico al decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 22, al punto 2.6 INDICATORE DI MISURA, dove è scritto:

«2.6 INDICATORE DI MISURA.

L'indicatore di misura dell'opacimetro deve avere due scale di misura, una in unità assolute di assorbimento luminoso da 0 a m e l'altra lineare da 0 a 100%; le due scale di misura si estendono da 0, per un flusso luminoso totale, sino al massimo della scala per l'oscuramento completo.

Il coefficiente di assorbimento luminoso K è calcolato, mediante la formula

$$● = ●^{\circ} e^{-KL}$$

dove

● = flusso luminoso incidente sul rivelatore;

●° = il flusso luminoso emesso dalla sorgente;

L = tragitto effettivo dei raggi luminosi attraverso il gas da misurare. Tale valore di L deve essere fornito dal costruttore e verificato con metodo di confronto con un opacimetro di riferimento dotato di camera di fumo di cui si conosca la lunghezza effettiva.», leggasi:

«2.6 INDICATORE DI MISURA.

L'indicatore di misura dell'opacimetro deve avere due scale di misura, una in unità assolute di assorbimento luminoso da 0 a ∞ m^{-1} e l'altra lineare da 0 a 100%; le due scale di misura si estendono da 0, per un flusso luminoso totale, sino al massimo della scala per l'oscuramento completo.

Il coefficiente di assorbimento luminoso K è calcolato, mediante la formula

$$\Phi = \Phi^{\circ} e^{-KL}$$

dove

Φ = flusso luminoso incidente sul rivelatore;

Φ° = il flusso luminoso emesso dalla sorgente;

L = tragitto effettivo dei raggi luminosi attraverso il gas da misurare. Tale valore di L deve essere fornito dal costruttore e verificato con metodo di confronto con un opacimetro di riferimento dotato di camera di fumo di cui si conosca la lunghezza effettiva.».

97A0986

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11